

455.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	28611	Proposte di legge (Annunzio)	28611
Disegno di legge (Presentazione)	28613	Proposta di legge (Discussione):	
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa e trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa	28611	Senatori BERNARDINETTI e FENOALTEA: Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale (<i>Approvata dal Senato</i>) (3261)	28618
Disegno e proposta di legge costituzionale (Discussione):		PRESIDENTE	28618
Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);		FELICI, <i>Relatore ff.</i>	28619, 28622
LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258)	28623	FRANCHI	28621
PRESIDENTE	28623	PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	28619
BRESSANI, <i>Relatore</i>	28623, 28630	REALE GIUSEPPE	28620
CECCHERINI	28629	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
D'ALESSIO	28623	PRESIDENTE	28633
GATTO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	28623, 28632	SCOTTI	28633
LEPRE	28627	Interrogazioni (Svolgimento):	
PAZZAGLIA	28628	PRESIDENTE	28613
RIZ	28627	FREGONESE	28617
TUCCARI	28624	PELLIZZARI	28618
		SGARBI BOMPANI LUCIANA	28616
		TOROS, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	28614
		Corte dei conti (Trasmissione di relazione)	28611
		Ordine del giorno delle prossime sedute	28633

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

MONTANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, comunico che i deputati Pedini e Zagari sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE LORENZO FERRUCCIO ed altri: « Modifica del termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 485 » (3371);

MONACO: « Provvedimenti urgenti per gli assistenti universitari volontari » (3372).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, per gli esercizi 1967, 1968 e 1969 (doc. XV, n. 109/1967-1968-1969).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa e trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa e trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti progetti di legge possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla VII Commissione (Difesa):

DURAND DE LA PENNE: « Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di prima classe della marina ed a maresciallo di prima classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi di guerra » (*già approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla IV Commissione del Senato*) (2573-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla VIII Commissione (Istruzione):

Senatori BLOISE e CASTELLACCIO: « Provvedimenti per il personale docente delle università » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3353) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Tenuto conto che le seguenti proposte di legge:

CINGARI ed altri: « Provvedimenti per il personale docente delle università » (2909);

FODERARO: « Protrazione del congedo degli assistenti universitari di ruolo per incarico di insegnamento » (3226);

SPITELLA: « Provvedimenti urgenti per i docenti universitari » (3257),

assegnate alla VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede referente, trattano la materia della proposta di legge dei senatori BLOISE e CASTELLACCIO n. 3353, testé deferita alla VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede legislativa, ritengo che anche le suddette proposte di legge debbano essere deferite alla VIII Commissione in sede legislativa.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 11 MAGGIO 1971

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Autorizzazione di spesa per la costruzione del posto unificato di controllo al valico di Clavière sul confine italo-francese » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3325) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla XIII Commissione (Lavoro):

« Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972 » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3337) (*con parere della V e della X Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Sanità):

LENOCI: « Istituzione del posto di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità » (3250) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Al fine di consentire l'abbinamento con diversi provvedimenti in materia di assistenza ai profughi dalla Libia, ritengo possa essere deferita alla II Commissione permanente in sede legislativa, con il parere della III e della V Commissione, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati TOZZI CONDIVI e VILLA: « Modifica delle disposizioni per l'assistenza ai profughi contenute nelle leggi 27 febbraio 1958, n. 7, e successive » (2706).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti

progetti di legge ad esse attualmente assegnati in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

DE LEONARDIS ed altri: « Disciplina del trasferimento alle amministrazioni interessate del personale cantoniere in servizio lungo le strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 » (2862).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PALMIOTTI: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (3023).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IOZZELLI ed altri: « Integrazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, contenente nuove norme sul personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (383) e ZANIBELLI ed altri: « Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (2389) (*per i quali la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Giustizia):

GONELLA: « Modifica degli articoli 5 e 6 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista » (*Urgenza*) (3126).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

BOLDRINI ed altri: « Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio » (846);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

BOTTA e MIROGLIO: « Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 » (1941).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

Senatori SEGNANA ed altri: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (*approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2850); LAFORGIA ed altri: « Disciplina del riposo domenicale e settimanale per gli esercenti attività di vendita in forma ambulante » (240) e LAFORGIA ed altri: « Norme sul riposo settimanale e sull'orario di apertura al pubblico per le aziende artigiane » (2439) (*per i quali la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

BERNARDI ed altri: « Estensione ai pensionati di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, del beneficio degli assegni familiari ai congiunti contemplati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (2886).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di un disegno di legge.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Sgarbi Bompani Luciana, Tognoni, Flaminio, Marmugi, Gessi Nives, Bruni, Fregonese e Caruso, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere: se è a conoscenza del preoccupante sviluppo del fenomeno del lavoro a domicilio nel quale operano oltre un milione di lavoratori senza tutela assistenziale e previdenziale e senza garanzie salariali; nonché della nuova realtà che è venuta avanti trasformandolo in una vera organizzazione industriale all'esterno delle fabbriche e impedendo così l'impiego degli investimenti e degli altissimi profitti in nuovi insediamenti industriali in zone spesso agricole e depresse. Gli interroganti desiderano sottoporre all'attenzione del ministro anche la grave condizione di sicurezza dei lavoratori interni delle fabbriche dell'abbigliamento soggetti a sospensioni e a continui licenziamenti, che si traducono in trasferimento a domicilio del loro lavoro e in ricatto teso a vanificare le conquiste ottenute con il rinnovo dei contratti di lavoro. Gli interroganti chiedono quindi che con urgenza si affronti questa realtà: a) impedendo agli industriali, in carenza dell'intervento legislativo, di sottrarre agli istituti INAM e INPS centinaia di milioni di contributi coprendosi dietro una infinita e complessa organizzazione intermediaria; b) garantendo che un milione di lavoratori non tutelati possano maturare il diritto al pensionamento ed a tutte le altre previdenze previste dalla legislazione del lavoro; c) evitando che i lavoratori a domicilio gravino sugli istituti quali familiari a carico o impropriamente come braccianti o artigiani, ma attraverso la loro denuncia come lavoratori dipendenti. Richiamano l'interessamento e l'impegno del Ministero del lavoro in ordine alle richieste avanzate dalle tre organizzazioni sindacali del settore abbigliamento affinché sia posto rimedio al fallimento, già da tempo rilevato dal Ministero, della tutela legislativa prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 » (3-04310);

Sgarbi Bompani Luciana, Vecchi, Ogni-bene e Finelli, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se è a conoscenza della grave e sistematica violazione dello spirito e delle norme della legge 13 marzo 1958, n. 264, da parte degli industriali del settore abbigliamento, in particolare di quanto avviene nelle fabbriche degli industriali Severi, Annoni e altri che licenziano le lavoratrici, convincendo la stesse a diventare "gruppiste" di tale lavoro per conto dell'azienda. La stessa cosa è avvenuta nella fabbrica "Elisabeth" di Concordia (Modena) nella quale si sta smobilitando un intero reparto di lavorazione con il licenziamento formale di 25 operai su 30, ma in realtà è un trasferimento a domicilio del lavoro; naturalmente, questi industriali non risultano quali committenti lavoro a domicilio né le lavoratrici sono iscritte (come prevede la legge) nell'apposito registro, quindi sottratte ad ogni tutela; per sapere in che modo si intenda intervenire nei confronti di questa situazione onde salvaguardare l'occupazione femminile; per contenere l'espansione del lavoro a domicilio che impedisce l'impiego degli investimenti per i nuovi insediamenti industriali e per evitare che, ricorrendo a questo abnorme rapporto di lavoro, gli industriali riescano ad aggravare le condizioni degli operai interni, ed a vanificare i miglioramenti ottenuti con il rinnovo dei contratti di lavoro » (3-04312);

Fregonese, Busetto, Vianello e Bortot, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se è a conoscenza del continuo diffondersi del lavoro a domicilio e della sistematica violazione dello spirito e delle norme della legge 13 marzo 1958, n. 264; se è a conoscenza dei metodi usati, particolarmente dal gruppo Severi nel settore dell'abbigliamento (stabilimento Tarvisium di Castelfranco Veneto), con la istituzione della figura del "committente" quale strumento di copertura e di evasione agli obblighi della legge; se è altresì a conoscenza che nel settore calzaturiero (zona di Montebelluna - Treviso) il lavoro a domicilio comporta anche l'uso presso le abitazioni di sostanze nocive quali il benzolo; per sapere in che modo intenda intervenire in questa situazione per salvaguardare l'occupazione e per contenere il diffondersi del lavoro a domicilio, che non solo impedisce l'impiego degli investimenti per lo sviluppo degli insediamenti industriali ma porta alla riduzione dell'occupazione anche in aziende sorte con il contributo pubblico e segnatamente degli enti locali » (3-04313);

Pellizzari, Lavagnoli, Busetto e D'Alessio, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per tutelare i lavoratori a domicilio soggetti ad un'azione speculativa controllata e diretta da ben individuati gruppi industriali e commerciali (vedi quello Severi nel campo dell'abbigliamento), i quali continuano indisturbati ad estendere queste forme abnormi di supersfruttamento soprattutto dove lo sviluppo industriale manifesta determinati squilibri o ritardi, come è il caso di Vicenza, di Verona, di Padova, di Treviso e di Belluno. A prescindere dalle coperture d'intermediazione adottate in senso organizzativo da detti gruppi, che con la responsabilizzazione del "committente" vietata dalla legge 13 marzo 1958, n. 264, si sottraggono sistematicamente all'obbligatorietà della contribuzione indiretta a favore di chi esegue un lavoro dipendente, gli interroganti ritengono doveroso far rilevare i riflessi negativi che tale sistema produttivo comporta: 1) sui livelli di occupazione e sul suo potenziamento, in quanto si tende a smobilitare l'azienda come entità produttiva per trasformarla in entità commerciale; 2) sulla incidenza che purtroppo assume la partecipazione produttiva del lavoro minorile nell'ambito familiare, la quale arriva ad invogliare persino l'evasione di rispettare l'obbligo scolastico; 3) sulle conseguenze sanitarie derivanti dall'uso di sostanze nocive impiegate in alcuni tipi di lavorazione, usate al di fuori di ogni controllo protettivo. Gli interroganti chiedono come intende il ministro garantire la piena tutela di questo rapporto di lavoro, onde sottrarlo alla grave situazione di supersfruttamento oggi esistente, poiché, da tale carenza, speculatori senza scrupoli sono stati sinora invogliati a dirottare verso questo tipo di produzione una parte notevole di investimenti, a scapito di nuovi insediamenti industriali e del conseguente potenziamento occupazionale » (3-04314).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha la facoltà di rispondere.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Preciso, preliminarmente, che il Ministero del lavoro, consapevole delle carenze che l'attuale normativa presenta, concorda nel ritenere abnorme l'estensione assunta dal lavoro a domicilio in questi ultimi anni e sta attualmente esami-

nando, in concreto, quali debbano essere le modifiche da apportare alla legge 13 marzo 1958, n. 264, non più adeguata a frenare il sempre maggiore ricorso, da parte di numerose aziende, a tale tipo di lavoro.

In effetti si è avuta una radicale trasformazione del tradizionale lavoro a domicilio, nel senso che oggi esso si manifesta prevalentemente come un'attività complementare e aggiuntiva eseguita non da singoli lavoratori ma per lo più da gruppi organizzati e nella quale ha assunto particolare rilievo, tra il committente e il gruppo, la figura dell'intermediario.

Il notevole ampliamento di tale tipo di attività è dovuto a componenti diverse, anche di carattere locale. Nella mia risposta, tuttavia, mi intratterrò prima di tutto sui problemi di carattere generale, prima di rispondere in merito a problemi particolari.

Come facevo rilevare dianzi, il notevole ampliarsi del lavoro a domicilio è dovuto a componenti diverse, anche di carattere locale, tra le quali assume comunque rilevanza la tendenza, che si va sempre più diffondendo tra gli imprenditori, a fare eseguire fuori dell'impresa operazioni varie, affidandole a piccole aziende artigiane o a singoli lavoratori. Questi ultimi, d'altra parte (e questo è un altro aspetto notevole che ha contribuito a far proliferare il fenomeno), svolgono effettivamente un'attività nell'ambito del proprio domicilio, in funzione di subordinazione rispetto ai committenti, ma sono normalmente portati ad iscriversi nell'albo delle aziende artigianali in maniera da fruire, senza averne titolo legittimo, dei benefici previdenziali previsti per gli artigiani stessi. Il ricorso a tale illecito sistema costituisce spesso essenziale condizione richiesta ai committenti, i quali ottengono così ampi margini di profitto, non dovendo addossarsi oneri previdenziali né rischi connessi a grossi investimenti fissi, tenuto conto anche che spesso i lavoratori a domicilio utilizzano locali, attrezzature ed impianti di loro proprietà.

A questa situazione di disordine si deve poi aggiungere l'orientamento della magistratura, che, anche a causa della non felice formulazione della legge n. 264, ha, nella maggior parte delle sue pronunce, negato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a domicilio. È ovvio, pertanto, che, di fronte all'ampliamento notevole di tale forma di attività e alle indubbie carenze legislative, che non consentono un'effettiva tutela del lavoro a domicilio, esso debba essere riconsiderato

in tutti i suoi aspetti e conseguenze da una nuova e più moderna normativa che precisi meglio, ampliandolo, il concetto della subordinazione tra lavoratori a domicilio e committenti; elimini il vigente divieto tra gli iscritti agli albi degli artigiani di essere considerati lavoratori a domicilio; preveda l'adozione di più idonee procedure amministrative per identificare con certezza le posizioni dei lavoratori, dei committenti e degli intermediari; introduca, infine, più concrete norme previdenziali e disposizioni più favorevoli per ciò che attiene all'aspetto retributivo.

Bisogna, in sostanza, attuare una rigida tutela sul piano salariale, previdenziale e normativo di tale tipo di lavoro, per eliminare le degenerazioni, che hanno causato oltretutto uno sviluppo distorto dell'economia di taluni settori, e ricondurre le lavorazioni a domicilio, nella misura più ampia possibile, nel naturale alveo della fabbrica, al fine di favorire il processo di industrializzazione di vaste zone attualmente interessate al fenomeno.

Gli studi in corso presso il Ministero tendono appunto ad introdurre le innovazioni suddette, sulle quali le organizzazioni sindacali — che ebbero già occasione di esprimere il loro avviso — saranno chiamate quanto prima a pronunciarsi in merito. È intendimento del Ministero procedere con sollecitudine alla concreta riforma della legge in questione, in modo che entro l'anno il lavoro a domicilio abbia una moderna e precisa disciplina.

Per ciò che concerne i casi particolari evidenziati con le singole interrogazioni, faccio presente che il Ministero ha già da tempo disposto l'effettuazione di una più intensa azione di controllo sul lavoro a domicilio, azione che i propri uffici periferici hanno svolto e continuano a svolgere nei limiti massimi consentiti dalla insufficiente dotazione degli organici e dalle altre esigenze istituzionali, nonché dalla ritrosia degli stessi lavoratori che, come accennato, preferiscono fruire delle prestazioni previdenziali derivanti loro dalle fittizie iscrizioni allo SCAU o all'albo delle imprese artigiane.

Una approfondita indagine è stata compiuta sull'incidente che ha successivamente causato il decesso della bambina Vittoria Pinizzotto; le relative risultanze, che hanno evidenziato responsabilità penali a carico del committente nei confronti della madre della bambina stessa, sono state trasmesse all'autorità giudiziaria.

Controlli ugualmente approfonditi sono stati svolti per quanto attiene ai maglifici

Annoni di Modena, « Elisabeth » di Concordia, per gli stabilimenti del gruppo Severi ubicati nell'Emilia e nel Veneto e, infine, per le aziende operanti nel settore calzaturiero della provincia di Treviso e, laddove sono state riscontrate infrazioni alla normativa in vigore, l'organo di vigilanza ha denunziato i responsabili alla magistratura.

In merito ai licenziamenti verificatisi presso i citati maglifici, gli uffici periferici del Ministero hanno fatto presente che questi provvedimenti sono stati adottati, nella generalità dei casi, in relazione alla esigenza di ristrutturazione degli impianti, indispensabile per adeguare i processi produttivi alle mutate condizioni di mercato. Si è trattato comunque di una contrazione di occupazione contenuta in modesti limiti ed in alcuni casi compensata da nuove assunzioni di lavoratori con qualifica professionale diversa rispetto a quella dei licenziati, gran parte dei quali, comunque, ha trovato occupazione presso altre aziende ovvero ha iniziato un'attività autonoma.

Infine, in merito agli aspetti concernenti la tutela sanitaria dei lavoratori a domicilio, impiegati soprattutto nel settore calzaturiero, nel far presente che l'attuale normativa in materia di igiene del lavoro si applica soltanto nei confronti di coloro che prestano la loro opera all'interno degli stabilimenti, informo che è intendimento del Ministero disciplinare questo delicato aspetto nell'ambito della revisione generale della materia, al fine di garantire anche a quei lavoratori un'adeguata tutela dell'integrità fisica.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani, prima firmataria delle interrogazioni nn. 3-04310 e 3-04312, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Prendo atto del quadro generale che il sottosegretario Toros ha fatto sul lavoro a domicilio, quadro che ritengo esatto e che condivido, anche per quanto riguarda gli impegni assunti e il riconoscimento che oggi la legge n. 264 è assolutamente inefficace.

Pur prendendo atto di questo debbo però far presente alcune cose. Noi abbiamo presentato due interrogazioni ad ottobre e ad esse è stata data risposta soltanto oggi. Inoltre, gli impegni che il sottosegretario ha oggi ricordato per quanto riguarda le modifiche da apportare alla legge — egli ha detto, a tale proposito, che sono in corso studi pres-

so il Ministero — sono gli stessi che già nell'ottobre 1969 assunse il sottosegretario Rampa. Le interrogazioni che noi abbiamo presentato traggono origine anche dal fatto che i sindacati già nell'estate scorsa — quindi ancor prima della presentazione di queste nostre interrogazioni che, come ho detto, vennero presentate nell'ottobre scorso — stavano preparandosi ad una battaglia contrattuale ed avevano inviato unitariamente una lettera al Ministero chiedendo di essere ricevuti per sottoporre alcune proposte in materia di lavoro a domicilio. Di tutto questo niente è stato ancora fatto nonostante siano trascorsi otto mesi. Non dobbiamo dimenticare che questi lavoratori, nel nostro paese, ammontano ad oltre un milione. Si tratta di una realtà, denunciata dalla stampa e dalla televisione, veramente vergognosa, anche perché questi lavoratori sono concentrati soprattutto nelle regioni più avanzate dal punto di vista economico e politico, come la Toscana, e l'Emilia. Ma anche nel resto del paese questo tipo di lavoro è presente e pone in modo imperioso il problema dei suoi addetti. A Messina io stessa mi sono resa conto della situazione delle lavoratrici di parrucche che vengono retribuite con mille lire al giorno.

Ciò detto, e preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario Toros credo di poter esprimere la mia insoddisfazione perché sono ormai 25 anni che denunciavamo questo fenomeno. Certo, esso una volta non aveva l'estensione di oggi, ma è evidente che l'espandersi di questo fenomeno non è avvenuto da un giorno all'altro. Noi abbiamo assistito all'ampliarsi del fenomeno e posso dire che il Ministero fin dal 1964 fece un'inchiesta, chiedendo agli ispettorati dal lavoro in che misura la legge fosse stata applicata e riuscisse a tutelare le lavoratrici a domicilio.

Ma a tale inchiesta, dal 1964 ad oggi, nulla è seguito, ancorché ultimamente — come il sottosegretario ha ricordato — sia stata fatta un'altra indagine in questa direzione. Quindi, nonostante le indagini, le risposte e i riconoscimenti che il problema è grave, nulla in concreto è stato fatto per ovviare a questa situazione. Ecco la ragione della mia insoddisfazione, onorevole Toros: perché non si tratta più di riconoscere (ci mancherebbe altro!) che il fenomeno è grave, che oltre un milione di lavoratrici non sono tutelate, che non hanno alcuna tabella contrattuale, eccetera, che non vengono fatti i necessari investimenti, che solo nel settore delle calzemaglie si produce ogni anno per un valore di 700 miliardi, di

cui 350 vanno all'estero. Il fatto è che vi è una industria competitiva che si regge sui sacrifici delle lavoratrici che non vengono equamente retribuite. Quindi il lavoro a domicilio costituisce un sistema di supersfruttamento, ed è appunto questo che ha consentito di realizzare questo « miracolo » (si tratta di un miracolo « all'italiana ») nei settori delle calzemaglie, delle confezioni, del calzaturificio, eccetera. Ripeto, non possiamo essere soddisfatti, perché non è sufficiente essere d'accordo sul fatto che questa realtà esiste, che essa si è andata aggravando, che il lavoro a domicilio si è trasformato, mentre poi nulla si fa in concreto per ovviare a questa situazione.

Nella nostra interrogazione abbiamo sollecitato il Governo ad affrontare la riforma della legislazione sul lavoro a domicilio (e il Governo ha assunto un impegno in tal senso; ma tale nostra richiesta risale a otto mesi fa e prima di noi la stessa richiesta l'avevano avanzata i sindacati).

Ecco perché manifesto la mia piena insoddisfazione: perché non si è posto mano a questo problema e non si aiutano i sindacati; oggi che siamo in un periodo « postcontrattuale », in un momento cioè in cui sul piano contrattuale le lavoratrici e i sindacati sono riusciti ad ottenere alcune cose, si riscontrano notevoli difficoltà ad ottenere altrettanto per le lavoratrici inserite in questo tipo di organizzazione del lavoro, che relega le donne una per una nelle proprie case: in sostanza, in questo settore, è molto difficile riuscire ad esercitare quella forza contrattuale che sarebbe necessaria per imporre ai datori di lavoro determinate conquiste contrattuali, come quella del cottimo pieno, come quella della necessità di controllare l'occupazione nel campo del lavoro a domicilio. Voglio pertanto dichiarare nuovamente la mia insoddisfazione proprio perché credo che oggi — per il contributo offerto dai sindacati, e di fronte ad una realtà che constatiamo essere sempre più grave — vi sarebbero le condizioni per ottenere una risposta e un impegno più precisi e più concreti da parte del ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Fregonese ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FREGONESE. Signor Presidente, l'onorevole sottosegretario ha certamente fatto una « fotografia » del fenomeno del lavoro a domicilio quale esso è nella realtà: questo significa che dovremmo concordare con lui e dichiararci soddisfatti del giudizio espresso e

del quadro della situazione fornitoci dal Governo. Ma si tratterebbe di una soddisfazione da poco, perché il problema importante non è tanto quello di concordare sulla esigenza di intervenire radicalmente in questo settore, quanto quello di iniziare un'azione che effettivamente serva a modificare la situazione esistente. E pertanto esprimo anch'io la mia insoddisfazione e una serie di perplessità, poiché è chiaro che il discorso è aperto da tempo e da tempo si riconosce l'inefficacia della legislazione vigente in tema di lavoro a domicilio, però finora si è rimasti sempre al livello delle denunce.

Il fenomeno del lavoro a domicilio si estende e si aggrava continuamente: negli uffici di collocamento la prevista iscrizione nell'apposito elenco addirittura non esiste, o riguarda poche decine di persone. Le operaie fuggono dalle fabbriche non appena possono, per i ritmi e le condizioni di lavoro a cui sono sottoposte: se ne avessi il tempo potrei fornire alcuni dati che sono stati elaborati dal centro medico aziendale della fabbrica di confezioni Sanremo, dei quali risulta che il 62 per cento delle operaie si licenziano perché non sopportano il modo in cui sono trattate dai loro superiori, per le condizioni in cui devono lavorare, per la insalubrità dell'ambiente, per la stessa inadeguatezza della mensa. Quando queste operaie si sposano, poi, sono costrette, per la mancanza di servizi sociali, a ricorrere necessariamente al lavoro a domicilio per integrare il modesto e insufficiente bilancio familiare: si estende così, come accennavo prima, il fenomeno del lavoro a domicilio.

Vorrei richiamare la sua attenzione, onorevole sottosegretario, per non allungare troppo il mio intervento, semplicemente sulla situazione esistente nel settore delle calzature. Qui il fenomeno non presenta la caratteristica dei committenti iscritti alle liste degli artigiani, ma si assiste al fenomeno dell'operaia che lavorava nella fabbrica che continua a lavorare a casa e del marito che, terminato il suo orario di lavoro, l'aiuta; e si verificano addirittura casi in cui questi operai a domicilio assumono ragazzi di dodici-tredici anni per far fare loro l'apprendistato a domicilio. Si usano spesso materie velenose, come l'acetone ed i collanti, che contengono benzolo; e queste sostanze vengono adoperate sui tavoli di casa, sui quali poi si cena, con possibilità di contatto anche per i neonati e con tutte le conseguenze che è facile immaginare.

Mi rendo conto, onorevole Toros, che la competenza del Ministero del lavoro, come

ella ha detto, si limita all'interno delle aziende; ma, rivolgendomi a lei, io mi rivolgo al Governo tutto; e ritengo che, attraverso il concerto con gli organi provinciali della sanità e con gli stessi ufficiali sanitari dei comuni, sia possibile svolgere — al di là delle carenze degli ispettorati del lavoro — un'azione più efficace di tutela della salute dei lavoratori a domicilio di questo settore.

Ho voluto sottolineare questo aspetto della questione perché mi sembra uno dei più gravi e scandalosi che si presentino in questo campo. È chiaro che la mia insoddisfazione nasce da un sospetto e da una preoccupazione. È facile dire che siamo d'accordo sull'esigenza di modificare la legislazione vigente; devo però rilevare come la situazione che ho descritto si presti ad attutire le reazioni e le insoddisfazioni dei lavoratori per il salario insufficiente. Si offre l'occasione del secondo lavoro; vi sono casi di lavoratori agricoli a domicilio che non sono coperti dall'assicurazione dei coltivatori diretti per quanto riguarda le malattie.

PRESIDENTE. Onorevole Fregonese, la prego di concludere.

FREGONESE. Concludo, signor Presidente: in ultima analisi non posso nascondermi il pericolo che alla volontà di modificare la legge si contrapponga anche il desiderio di lasciare le cose come stanno, perché questo giova a un certo tipo di sviluppo industriale, a perpetuare un certo tipo di sfruttamento che è tempo di eliminare nel nostro paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellizzari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PELLIZZARI. La risposta che il sottosegretario Toros ha dato alle interrogazioni concernenti il fenomeno del lavoro a domicilio, anche se parte da un riconoscimento univoco della gravità del problema, pur tuttavia non può certamente lasciarci soddisfatti.

La risposta alle interrogazioni, come faceva rilevare l'onorevole Luciana Sgarbi Bompani, ci giunge dopo otto mesi, il che dimostra intanto la scarsa considerazione che il Governo nutre nei confronti del Parlamento. Ma, a parte questo, da essa non è emerso alcun impegno preciso, con scadenze ben delimitate, di affrontare con la necessaria urgenza un problema che viene considerato grave anche dagli organi ministeriali.

Il lavoro a domicilio infatti ha assunto ormai tutte le caratteristiche di una vera e pro-

pria attività industriale, occupando centinaia e centinaia di lavoratori per una produzione di milioni di capi all'anno, che vengono consegnati all'industriale « committente » il quale spesso limita la propria attività a quanto concerne l'imballaggio e la spedizione. Sono migliaia e migliaia di donne che lavorano in casa con la macchina rettilinea a motore o a mano, con un compenso di poche centinaia di lire al giorno, per 10-12 ore di lavoro al dì, senza alcuna assicurazione, e in più esse sono costrette a pagare 7-800 mila lire per la macchina fornita dalla stessa persona che commette il lavoro. Per non parlare poi di tutti gli altri aspetti connessi al fenomeno del lavoro a domicilio, non ultimo quello della esigenza della difesa della salute dei lavoratori.

Nella risposta dell'onorevole sottosegretario tutti questi aspetti erano tenuti presenti; tuttavia non si va al di là del campo degli studi. Ci si è impegnati a studiare, con i sindacati, il modo di risolvere questo problema; ma occorre che il Governo si impegni ad affrontarlo in modo deciso. Non si può non tener conto anche di tutti gli aspetti sociali, connessi al problema in questione, perché l'aumento del numero delle lavoranti a domicilio è connesso alla mancanza di strutture sociali che consentano alle lavoratrici di essere occupate secondo le norme dello statuto dei lavoratori, nelle fabbriche, senza il ricorso a queste particolari forme di occupazione che, oltre ad accentuare lo sfruttamento del lavoro, lasciano largo margine al profitto e alla speculazione.

Questi sono i motivi per cui esprimo la mia insoddisfazione per la risposta data dal Governo alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge: Senatori Bernardinetti e Fenoaltea: Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale (approvata dal Senato) (3261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti e Fenoaltea, già approvata dal Senato: Modifiche all'ar-

articolo 15, n. 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Felici, relatore ff., in sostituzione del relatore onorevole Mattarelli.

FELICI, Relatore ff. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame segue ad una analoga iniziativa di qualche mese fa, relativa all'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e tende a modificare il numero 9 di quell'articolo. Mentre la precedente proposta era relativa alla composizione della liti-spendenza tra cittadino e amministrazione comunale, risolta, ritengo, nel modo più equo, nel senso che si è stabilito di non limitare i diritti politici dei cittadini anche per quanto si riferisce all'eleggibilità a consigliere comunale, la proposta in esame tende a chiarire il significato del numero 9 di detto articolo. Secondo tale norma l'ineleggibilità a consigliere comunale dovrebbe valere nei confronti di coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune siano stati legalmente messi in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile. Invece, si è venuta a formare in materia, negli ultimi anni, una giurisprudenza costante, secondo la quale, ai fini della ineleggibilità in questione è sufficiente la sola notifica della cartella di pagamento, cosa questa che ha creato ovvi inconvenienti.

L'articolo unico del progetto di legge in esame tende appunto ad ovviare a questo inconveniente.

Circa il secondo comma dell'articolo unico, introdotto al Senato con un emendamento aggiuntivo, secondo cui le cause di ineleggibilità di cui ai nn. 6, 7 e 9 dell'articolo 15 del testo unico n. 570, se insorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, possono da quest'ultimo essere rimosse successivamente alla elezione, devo rilevare che tale comma già al Senato aveva suscitato perplessità e che analoghe perplessità si sono manifestate in sede di Commissione interni della Camera. La Commissione affari costituzionali, dal canto suo, ha espresso parere parzialmente sfavorevole, motivandolo con la difficile identificabilità dei casi previsti. La Commissione interni, comunque, per garantire il pieno go-

dimento di un diritto politico ha ritenuto di approvare la proposta di legge nel testo del Senato. Nello stesso tempo la Commissione ha auspicato la sollecita predisposizione di una nuova ed organica normativa in materia elettorale locale che sia aderente allo spirito della Costituzione e coerente con il nuovo ordinamento regionale.

Era comunque necessario modificare il n. 9 dell'articolo 15 del testo unico n. 570 per porre termine alle controversie che esso aveva generato e per evitare che le amministrazioni comunali fossero condizionate da fatti che nulla hanno a che vedere con l'attività amministrativa, che offrono il destro per lotte di potere a livello locale e che, spesso, finiscono per incidere sul godimento di un diritto politico dei cittadini. Proprio per questo la Commissione interni, a maggioranza, raccomanda, all'Assemblea l'approvazione di questa proposta di legge, nel testo del Senato. Si tratta indubbiamente di un provvedimento parziale, ma esso rappresenta un ulteriore passo in avanti in attesa del varo di una nuova e organica normativa in materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, come ha osservato l'onorevole relatore, la formulazione del secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge in discussione, come risulta dall'emendamento aggiuntivo introdotto dal Senato, è alquanto indeterminata. Occorrerebbero alcune precisazioni. In particolare, sarebbe necessario stabilire dei termini precisi entro i quali dovrebbero essere rimosse le cause ostative. Comunque, nello spirito delle dichiarazioni rese dallo stesso relatore, il Governo, mentre manifesta l'intendimento di approvare al più presto le opportune modificazioni generali alla normativa vigente in materia, raccomanda alla Camera l'approvazione di questa proposta di legge, nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali della proposta di legge.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

MONTANTI, Segretario, legge:

« Il numero 9 del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la com-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

posizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

"9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi a mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".

La causa di ineleggibilità di cui al precedente comma, già prevista dal numero 9 dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché le cause di ineleggibilità di cui ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, siano da questi rimosse successivamente alla elezione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Giuseppe Reale. Ne ha facoltà.

REALE GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è, nell'articolo unico della proposta di legge oggetto del nostro esame, un duplice aspetto da considerare: un primo, di carattere giuridico e giurisprudenziale, e un secondo di carattere esclusivamente politico, troppo spesso distorto e abbassato ai fini di lotte elettorali se non di poco lodevoli risentimenti.

A causa infatti dell'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono attualmente pendenti davanti ai tribunali innumerevoli controversie, forse troppe, per decidere sulla eleggibilità di amministratori comunali e provinciali per debiti di imposta. In proposito, sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale si ritiene che, trattandosi di debiti di imposte, la legale messa in mora si ha attraverso la notifica della cartella esattoriale. Lo stato di mora, secondo tale giurisprudenza, comincia allo scadere dei termini per i pagamenti rateali dell'imposta, non essendo necessaria — si afferma — nessun'altra intimazione e nessun'altra richiesta. Il che, come ha rilevato l'onorevole relatore, non dovrebbe essere, perché la legale messa in mora è data dall'avviso di pagamento entro

cinque giorni, notificato al debitore ai sensi dell'articolo 201 del testo unico del 1958. Si può anzi dire che esiste tutta una speculazione circa questa interpretazione. Esattori ed impiegati esattoriali — ecco il secondo punto che merita di essere sottolineato come fatto non tanto di carattere giurisprudenziale quanto di costume politico, che è l'aspetto sul quale il mio intervento trova la sua giustificazione — nei piccoli comuni dove maggiore è l'animosità politica, forniscono troppo spesso agli elettori notizie circa il mancato pagamento di somme addirittura trascurabili da parte degli eletti o degli amministratori in carica per provocare, per questa via, l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica.

Ora non è chi non veda come quanto più trascurabile è l'importo dell'imposta tanto più facile è incorrere in omissioni di pagamento. D'altra parte, verificatasi la mora con il sopraggiungere della data di scadenza del pagamento, non è più possibile alcun rimedio giacché, come tutti sanno, il pagamento tardivo non fa cessare la causa di ineleggibilità, che secondo la giurisprudenza opera *ope legis*, mentre la pronuncia relativa ha carattere meramente dichiarativo. Si determinano di conseguenza situazioni veramente paradossali che urtano contro elementari principi di logica e di giustizia. La dimenticanza di una scadenza o il ritardo di un solo giorno nel pagamento di qualche centinaio di lire provoca la ineleggibilità di un eletto e frustra, rendendolo inattuabile, il mandato popolare.

In particolare questa speculazione riguarda soprattutto coloro che, tra gli eletti, hanno maggiore prestigio e sono destinati a coprire incarichi importanti. L'uomo della strada non riesce certo a comprendere perché un cittadino, ad esempio eletto a stragrande maggioranza — ecco l'aspetto politico incalzante — e destinato secondo la volontà popolare a coprire la carica di sindaco, debba essere dichiarato ineleggibile per il fatto che ad una certa scadenza non ha pagato o magari ha ritardato di un giorno nel pagare la imposta, poniamo, sui cani.

Non vi è dubbio che si è in presenza di norme che vanno modificate, come è stato rilevato, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza, che pure in altri campi ha cercato di adeguarsi alla nuova realtà sociale (argomento tanto nuovo quanto interessante, ma poco seguito, quello di una politica del diritto), nel caso particolare si è

trincerata dietro un eccessivo formalismo, che francamente non sempre appare giustificabile.

Tralasciando, come è mio dovere, qualsiasi critica all'indirizzo sopra riferito, non si può non tener conto che grande è il numero delle sentenze che dichiarano l'ineleggibilità per debiti di imposta non pagati spesso per dimenticanza o per un semplice disguido. Appare pertanto estremamente opportuna la precisazione contenuta nel testo in discussione che il presupposto affinché possa dichiararsi l'ineleggibilità per debiti di imposta è che oltre alla notifica della cartella di pagamento vi sia anche la notificazione di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Altrettanto importante è il principio che si è voluto introdurre nel secondo comma della norma in esame: che cioè talune cause di ineleggibilità non possono essere dichiarate, più rettamente si sarebbe dovuto dire « pronunciate », nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, siano da questi rimosse successivamente alla elezione.

Siffatta modifica risponde a principi di equità e di corretta interpretazione degli interessi pubblici che si intendono tutelare. Se scopo della norma è di evitare che siano chiamati a far parte dei consigli comunali e provinciali soggetti che con la loro presenza possano dar luogo a contrasti di interessi, non si vede perché si debba considerare ineleggibile chi si trovi in situazioni sorte senza la sua volontà, e quando per giunta lo stesso rimuove ogni possibilità di futuro contrasto.

Certo, la materia elettorale va tutta riconsiderata; al rappresentante del Governo, che poneva la necessità o l'opportunità della determinazione dei tempi entro i quali dovrebbero essere rimosse le cause ostative, è possibile rispondere che il riordinamento generale della legislazione degli enti locali potrà consentire anche la determinazione di tale scadenza, di modo che, in questi termini, il discorso può trovare in questa sede immediata attuazione. Compito del Parlamento è proprio quello di proporre, discutere, approvare leggi che si inseriscano, logicamente, equamente nella dinamica degli interessi e della volontà popolare; realizzando quella volontà in termini di autenticità e di fedeltà, noi restiamo collegati con l'elettorato, e l'elettorato con gli eletti. Bisogna evitare ogni distacco, proprio perché attraverso la doverosa

eliminazione di questo distacco si celebra compiutamente il nostro dovere.

Sotto questo profilo, al di là di quelli che possono essere gli aspetti di diritto, al di là di quelli che possono essere gli aspetti squisitamente legati alla correttezza, o meno, di una elezione, con riferimento alle cause di ineleggibilità, questo dovere del Parlamento di restare aderente alle esigenze degli elettori — ed il Parlamento resterà ad esse aderente suffragando e sostenendo con l'imperatività della legge la volontà popolare espressa democraticamente — ci rende particolarmente attenti e pronti: di qui la ragione di questo mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, prima ancora di entrare nel merito della proposta di legge, nei confronti della quale già in Commissione abbiamo espresso il parere contrario del gruppo del MSI, mi sia consentito elevare una ferma protesta contro il sistema di chiamare ogni tanto il Parlamento ad approvare, in materia elettorale, « leggine » alle quali manca soltanto, per comune riconoscimento, la fotografia dell'interessato. Non abbiamo certo dimenticato il caso clamoroso di Milano, che portò ad un'altra proposta di legge analoga in materia di ineleggibilità. Non è possibile andare avanti così, anche perché stiamo sovvertendo completamente il principio secondo cui la legge dispone per il futuro, non per il presente o per il passato. Qui invece si legifera per sanare determinate situazioni, come dice esplicitamente la stessa relazione.

Molti casi sono pendenti, e c'è, si dice, molta incertezza: la giurisprudenza, cioè, non avrebbe chiarito nulla, e spesso avrebbe interpretato troppo formalisticamente la legge dichiarando le ineleggibilità in maniera sempre più drastica. L'oratore che mi ha preceduto ha lamentato il fatto che per ragioni di scarso rilievo, per piccoli debiti verso il comune si corre il rischio di frustrare il mandato elettorale. Ma vogliamo confermare il principio che chi aspira, chi ascende a pubblici incarichi deve essere un esempio di correttezza, di rettitudine, di diligenza? Non si premia la negligenza. Molti di questi casi, in realtà, sono pendenti e le sentenze tardano proprio perché qualcuno va dicendo che tanto arriveranno le « leggine » chiarificatrici.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

Questo è un sistema che noi respingiamo, e sono sicuro che tutte le parti politiche sono d'accordo in questa condanna, come è del resto emerso in sede di Commissione. Ma se deploriamo questi espedienti, per quale motivo continuiamo ad avvalercene?

La nostra opposizione è dunque ispirata innanzi tutto da una questione di principio. Si decida, il Governo, e si promuovano le necessarie iniziative parlamentari per una revisione organica dei criteri esistenti in materia di condizioni di eleggibilità e di cause di incompatibilità: affrontiamo tutta la materia una volta per sempre!

Noi abbiamo più volte in passato sostenuto questa tesi e siamo per l'applicazione più restrittiva, cioè per l'estensione massima delle cause di ineleggibilità, e di incompatibilità. Anche sotto questo profilo, quindi, siamo contrari alla proposta di legge in esame.

Ma non basta. Dice conclusivamente la relazione: « In tale attesa » (cioè in attesa del riordinamento generale della legislazione) « e con le riserve e perplessità manifestate sia sul secondo comma della proposta di legge sia sull'opportunità di innovazioni e modifiche generali e parziali in materia... ». Che cosa si vuole di più da un relatore che in sostanza, esprime tutta la sua perplessità di fronte a una proposta di legge di cui raccomanda infine l'approvazione evidentemente solo per dovere d'ufficio.

Ma non basta ancora. Infatti, la Commissione affari costituzionali si dichiara contraria alla formulazione del secondo comma dell'articolo unico, « non risultando chiara l'eventuale volontà del legislatore in quanto sono difficilmente identificabili i casi ivi previsti ».

Siamo quindi di fronte ad un relatore perplesso e pieno di riserve e ad un parere nettamente contrario della Commissione affari costituzionali sul punto più importante di questa « leggina »: eppure si vuole approvarla ugualmente.

Io mi permetto molto modestamente di richiamare l'attenzione dei colleghi sugli aspetti che ho sottolineato. Non è possibile legiferare in questo modo. Che cosa deve chiarire questa proposta di legge? La Commissione affari costituzionali ha detto molto esplicitamente che in realtà questo provvedimento introduce un elemento di confusione e di complicazione. Del resto basta leggere il secondo comma dell'articolo unico, secondo cui le cause di ineleggibilità previste dal primo comma

dello stesso articolo e dai numeri 6 e 7 dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato (grande chiarimento! Come si fa a stabilire se sono sorte o meno per volontà dell'interessato?) siano da questi rimosse successivamente alla elezione. Ma è troppo comodo: nel caso in cui non si sia eletti le cause di ineleggibilità restano; nel caso che si sia eletti, si rimuovono. Ma così cade tutta la logica che dovrebbe essere alla base delle cause di ineleggibilità, diciamo la verità. E bene ha fatto la Commissione affari costituzionali a stigmatizzare — sia pure con parole di rigetto formale — e a respingere questo criterio. La formula della legge vigente (coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora...) era più che sufficiente a garantire l'elettorato e anche una certa selezione delle assemblee, essendo anche di agevole e certa applicazione da parte della giurisprudenza.

Noi vogliamo invece, con una « leggina » che si propone di semplificare, complicare le cose. La verità è che si vuole una sanatoria generale e questo — consentitemi di dirlo — non è serio.

Per questi motivi, il gruppo del MSI voterà contro questa proposta di legge.

FELICI, *Relatore ff.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI, *Relatore ff.* Io vorrei rettificare le valutazioni del collega onorevole Franchi su questo provvedimento, che, a mio parere, non giustifica tutte le perplessità poc'anzi espresse, anche perché, quando si dice che la legge avrebbe una individuazione ben specifica, ciò è errato. Potremmo citare centinaia di casi nei quali abbiamo verificato delle situazioni di ineleggibilità a consigliere comunale in base a fatti emersi al di là e al di sopra della volontà degli interessati; magari perché alcune amministrazioni o alcuni organismi preposti all'imposizione, nel momento in cui occorreva colpire — questa è la parola esatta — qualche consigliere comunale, di questa o di quella parte politica, facevano in modo che venisse fuori un'azione che, di fronte all'autorità giudiziaria, immancabilmente instaurava un rapporto di sperequazione tra le parti. Ora, una litispendenza che si instaura tra le parti, deve concedere

una parità tra le parti stesse; mentre, quando il comune compie un accertamento nei confronti di un cittadino, questi, nel compiere un'azione di opposizione a quell'accertamento, si trova in una posizione di inferiorità. Si tratta di una questione di principio, sulla quale dovremmo essere tutti d'accordo.

Questa proposta di legge, garantendo una precisa configurazione della morosità sul piano legale, porta un altro contributo al diritto delle parti di difendersi. Non è giusto, infatti, che la morosità si verifichi soltanto attraverso l'avviso di accertamento, quando invece sappiamo che l'articolo 1219 del codice civile prevede che la messa in mora legale vada riferita a dei termini specifici stabiliti dal codice stesso.

Ecco il significato della prima parte della legge. Per quanto concerne la seconda parte, il collega Franchi avrà visto nel parere della Commissione affari costituzionali un motivo dettato dall'individuazione di casi particolari: io, per la verità, non ne conosco.

FRANCHI. È un parere negativo.

FELICI, *Relatore ff.* Il Parlamento deve intervenire per colmare dei vuoti che molto spesso altri organi — nel caso in questione la Corte costituzionale — hanno rilevato in queste norme. La Corte costituzionale ha emesso una sentenza nella quale ha posto in luce la rilevanza dell'elemento della volontà in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità: questa sentenza deve essere presa in esame ed essa deve contribuire a colmare il vuoto che esiste. Leggendo la relazione attentamente si troverà anche un riferimento a questa sentenza della Corte costituzionale; ma, indipendentemente da questo, la convinzione espressa dalla stragrande maggioranza della Commissione, e ripresa dal Governo, riguarda il fatto che non si può legiferare sul piano particolareggiato, cioè caso per caso, ma occorre obiettivamente dare un'organica definizione a questa normativa, affinché, una volta per sempre, venga definito questo settore delicato, che costituisce uno dei punti, direi imbarazzanti, delle amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico. Avverto che, poiché non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge costituzionale: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993) e della concorrente proposta di legge costituzionale Lima e Sgarlata: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia; e della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Lima e Sgarlata: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. A nome del gruppo comunista, chiedo che la discussione sulle linee generali di questi progetti di legge sia ampliata a norma dell'articolo 83, terzo comma, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressani.

BRESSANI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Gatto.

GATTO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione e ne raccomanda alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tuccari. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, vorrei dividere il breve intervento che farò a nome del gruppo comunista, in relazione al disegno di legge costituzionale in esame, in due parti. Vi è una prima parte, infatti, che credo debba essere considerata alquanto scontata: quella che attiene al profilo del disegno di legge nella sua esigenza di coordinamento materiale. Si tratta, evidentemente, di prendere atto dell'esigenza di rendere armonico e di coordinare il sistema elettorale delle regioni a statuto speciale con quello delle regioni a statuto ordinario e, più in generale, con il sistema elettorale di tutte le assemblee elettive del nostro paese, dal Parlamento alle assemblee locali.

Questo aspetto, che come ho detto ci sembra piuttosto scontato, riguarda tre profili. Il primo è quello della durata in carica; vi è, cioè, la necessità di stabilire che anche per i consigli delle regioni a statuto speciale il periodo della durata in carica sia di cinque anni, così come è stabilito per i due rami del Parlamento, come è ormai sancito per le regioni a statuto ordinario e per le assemblee elettive locali.

Un secondo profilo riguarda la necessità di una disciplina unica per quanto concerne le operazioni di indizione e di svolgimento delle elezioni e successivamente le modalità della prima riunione delle nuove assemblee elette. Anche su questo vi è un chiaro e ampio consenso, in quanto si tratta di una esigenza di armonia generale del sistema.

Vi è, infine, un terzo profilo che è stato introdotto nel corso dei lavori della Commissione affari costituzionali; si tratta di un aspetto molto delicato, positivamente apprezzato dalla Commissione e dal relatore, e che non era presente nella originaria impostazione del disegno di legge governativo. Si tratta di una esigenza molto sentita, che cioè venga stabilita anche per le assemblee delle regioni a statuto speciale una proroga dei poteri per il tempo che va tra il periodo di decadenza delle assemblee ed il primo insediamento delle nuove assemblee elette, e questo in vista di eccezionali esigenze di controllo o di iniziativa, già chiaramente riconosciute dalla Costituzione per il Senato e per la Camera dei deputati e strettamente legate alla funzione squisitamente politica delle assemblee, in particolare di quelle fornite di potestà legislativa primaria, come avviene nelle regioni a statuto speciale.

Chiarito quindi che il nostro consenso sui principi cui si ispira il disegno di legge si

articola sotto questi tre profili fondamentali, desidererei, in questa prima parte del mio intervento, ricordare che esso deriva soprattutto da una esigenza di ordine politico, quella ripresentata anche a Venezia in occasione dell'ultimo convegno in materia di attuazione dell'ordinamento regionale. E l'esigenza che tende, opportunamente, a richiamare alla dimensione temporale media della programmazione dei piani di sviluppo la durata in carica delle assemblee elettive. In altri termini non crediamo che vi sia soltanto una esigenza di coordinamento di ordine meccanico, materiale; pensiamo che essa debba essere richiamata e rapportata alla dimensione temporale nella quale le riforme, la programmazione, i piani di sviluppo acquistano una loro misura e si collegano quindi alla durata in carica e all'attività delle assemblee legislative.

Ciò sotto un doppio profilo: quello della partecipazione dell'attività delle assemblee regionali alla definizione di un potere di indirizzo generale riguardo alla materia delicata ed essenziale della programmazione e delle riforme; e quello dell'esercizio delle proprie competenze da parte delle regioni nell'ambito territoriale loro attribuito e in fase di applicazione del piano di sviluppo.

Noi intendiamo sottolineare l'una e l'altra esigenza. Ci sembra quindi che l'affermazione di uno dei relatori al recente convegno di Venezia sull'attuazione dell'ordinamento regionale, secondo cui quelle della programmazione rappresentano le dimensioni del reale concretarsi dei poteri e delle attività delle assemblee regionali, debba essere presente nel momento in cui cerchiamo una giustificazione che non sia puramente meccanica a questa esigenza di armonia e di coordinamento della durata in carica e delle modalità di avvio dell'attività delle assemblee delle regioni a statuto speciale.

Desidero ora richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su due esigenze. La prima, che richiede soltanto chiarimenti e assicurazioni, riguarda gli articoli concernenti l'esigenza di un coordinamento anche con la struttura, il funzionamento e l'esercizio dei poteri del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: bisogna essere certi che non siano in contrasto con quelli che frattanto sono stati gli impegni politici e i relativi lineamenti legislativi già « calati » in disegni di legge costituzionale o ordinaria che, per altra via, stanno per giungere all'esame del Parlamento. Si tratta, dunque, di una verifica.

Vi è poi l'altra esigenza per far fronte alla quale abbiamo presentato un apposito emendamento. Non riteniamo infatti opportuno, né giusto, né rispondente ad un corretto costume democratico che la legge di modifica del termine stabilito per la durata in carica delle assemblee delle regioni a statuto speciale abbia vigore nei confronti delle assemblee o dei consigli regionali che sono in carica. Ciò andrebbe al di là di quanto voluto dagli elettori. Riteniamo, in altri termini, che questa esigenza di coordinamento debba farsi valere a partire dall'elezione dei nuovi consigli regionali.

Detto questo desidero esaminare una questione più squisitamente politica, riprendendo preoccupazioni che sono già state ampiamente prospettate dal mio gruppo in sede di discussione e di approvazione degli statuti delle regioni a statuto ordinario; questione che ha avuto motivo di essere ripresa e sottolineata in occasione del VI convegno delle regioni a statuto speciale tenutosi a Trieste nel mese di aprile scorso e di quello più recente tenutosi a Venezia il 3 e 4 maggio sull'attuazione dell'ordinamento regionale. Desidero accennare a questi temi perché ho avuto personalmente l'occasione di constatare la predisposizione nettamente regionalista e autonomista del ministro per l'attuazione delle regioni senatore Gatto. Pertanto, anche se di questa materia si è già trattato in una occasione più importante, e cioè in sede di esame degli statuti delle regioni a statuto ordinario, non ritengo superfluo soffermarmi un istante su questi problemi.

Uno degli aspetti da tenere presente è quello relativo al coordinamento tra le varie esperienze e alle difficoltà che ancora incontra, per una certa parte, la piena assunzione diretta dell'esercizio del potere delle regioni a statuto speciale, mentre per ciò che riguarda l'incipiente attività delle regioni a statuto ordinario si nutrono dubbi sull'ampiezza delle potestà loro conferite. È, questo, uno dei temi sui quali si è appuntato il discorso al citato convegno di Venezia, nel quale si è trattato particolarmente sia del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle regioni, sia del coordinamento fra le esigenze delle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, che da poco hanno iniziato la loro attività.

Proprio sotto questo profilo devo rilevare, onorevole ministro, che dal dibattito parlamentare sugli statuti regionali e dall'analisi di quelli che si possono chiamare i primi atti politici dei nuovi consigli regionali è venuto

certamente un messaggio di fiducia, un rin vigorimento, un rilancio di tutta l'esperienza delle regioni a statuto speciale. Giustamente è stato rilevato che si è passati da una fase nella quale l'esperienza della vita regionale era una somma di contestazioni, mentre lo Stato permaneva accentrato, ad una fase caratterizzata invece dal delinearsi di uno Stato regionale, di uno Stato a sovranità decentrata e articolata.

Questa realtà politica e istituzionale nuova non poteva non avere i suoi riflessi anche per ciò che riguarda l'esperienza, per molti aspetti difficoltosa, sacrificata, contrastata, delle regioni a statuto speciale. A seguito dell'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario siamo già sulla strada, io credo, di una rivalutazione del valore politico peculiare che ha suggerito l'istituzione delle regioni a statuto speciale e di molte particolari strutture di queste regioni.

Siamo nella fase in cui finalmente questa limitata, ma fondamentalmente positiva attività ventennale delle regioni a statuto speciale si inserisce e si innesta, come elemento vivificatore, nel tessuto di un nuovo ordinamento regionale che questa volta ha carattere generale: con un apporto che è diverso, ma che tuttavia è esso stesso orientato nel senso della rottura della vecchia struttura politica accentrata, le cui prime battaglie sono state appunto combattute in nome dell'esperienza delle regioni a statuto speciale. Siamo di fronte addirittura all'avviarsi e al realizzarsi di un nuovo modo di fare legislazione, di fare politica, di fare amministrazione.

Da questa realtà nuova scaturisce però una esigenza non più differibile, e cioè che il Governo — accogliendo i voti ripetutamente espressi nel corso della discussione sugli statuti delle regioni ordinarie svoltasi di recente in Parlamento — affronti il problema dei tempi, dei contenuti, degli indirizzi dei decreti delegati, ma ponga mente, nello stesso tempo, anche ad una serie di questioni che concernono la vita delle regioni a statuto speciale e che, nonostante i venticinque anni di esperienza di questi organismi, sono lungi dal potere essere considerate risolte. Mi riferisco in particolare a tutta la materia delle norme di attuazione, materia la quale, anticipando i tempi, favoriva fra l'altro quel sistema di incontro, di confronto, di apporto reciproco che si sostanzia molto spesso nelle commissioni paritetiche previste da parecchi di questi statuti.

Adesso che siamo in una fase nella quale abbiamo sperimentato utilmente non più la contrapposizione fra lo Stato, che difende la

propria sfera di competenza, e le regioni, che ne rivendicano un'altra, bensì l'incontro e la intesa per una definizione unitaria dei problemi riguardanti la potestà legislativa, la potestà di indirizzo, l'attività politica nel suo insieme del Governo centrale e delle regioni, credo che il Governo dovrebbe, nelle forme costituzionalmente corrette, porre attenzione all'esame di quelle questioni (e non sono poche) rimaste in sospenso circa l'emanazione delle norme di attuazione.

Si tratta di problemi molto delicati che concernono la potestà legislativa e finanziaria, i poteri in materia economica ed in tema di ordine pubblico, tutta una serie di questioni, cioè, che — oggetto di contesa fra le regioni a statuto speciale e lo Stato, in un periodo nel quale era prevalente la difesa della struttura accentrata dello Stato, ed ora inquadrata in questa fase nuova, in questa dimensione articolata della sovranità e dell'esercizio del potere — possono essere prese nuovamente in considerazione, con soddisfazione delle regioni a statuto speciale. Su queste questioni le regioni a statuto speciale (più volte ho richiamato su questo l'attenzione del Parlamento e del Governo) si sono solennemente pronunciate in maniera conforme alla lettera e allo spirito dei vari statuti costituzionalizzati. Noi pensiamo, quindi, che il Governo voglia approfittare di questa occasione per manifestare in proposito il proprio orientamento circa la definizione anche di questi problemi.

Vi è poi un altro aspetto, onorevole ministro, del quale avverto la particolare delicatezza, che — a nostro avviso — dovrebbe essere oggetto di discussione, anche se necessita di una più attenta ponderazione, ai fini dell'assunzione di idonee iniziative legislative sul piano costituzionale. Mi riferisco all'esigenza di un coordinamento tra le esperienze, le attività e l'esercizio dei poteri delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale, in sede di sindacato costituzionale. È un problema di particolare delicatezza, ripeto, perché esso investe, al livello delle strutture, l'organo che detiene quella funzione, cioè la Corte costituzionale.

Bisogna non solo prendere atto di un'esperienza fortemente caratterizzata dall'adesione allo spirito regionalista ed autonomistico di gran parte della giurisprudenza della Corte costituzionale (almeno per quella parte che si è occupata della definizione dei rapporti con le regioni a statuto speciale), ma anche far compiere un passo avanti all'armonia del sistema, che, in fondo, prevede che Parlamento e regioni non si contrappongano, ma

intessano fundamentalmente un dialogo, un confronto, sia in sede di approvazione degli statuti, sia in sede di definizione di eventuali contrasti di merito, contrasti di interessi, tenuto presente, in sede legislativa ed amministrativa, il disposto degli articoli 123, 125 e 127 della Costituzione, i quali riflettono questa concezione della definizione e del superamento di eventuali contrasti attraverso un rapporto dialettico e non attraverso la contesa, la difesa ad oltranza, l'arroccamento su posizioni prevalentemente di centralismo statale.

Senza dubbio il Parlamento, in questa prima fase di approvazione degli statuti delle regioni a statuto ordinario, ha mostrato di cogliere questa esigenza. Sono state compiute delle esperienze positive, sono state approvate significative e importanti deliberazioni e risoluzioni politiche che promettono anche una estensione, una applicazione sistematica di questo modo nuovo di intendere i rapporti fra l'apparato centrale dello Stato e la sua articolazione periferica. Ora noi riteniamo che questa esigenza, nei modi e nelle forme opportune, non possa rimanere fuori della porta a proposito del funzionamento e quindi degli indirizzi della Corte costituzionale, la quale deve essere aiutata a ritrovare la sua vera funzione, quella a presidio dell'unità dell'ordinamento nazionale e non di una concezione centralista, come, molto spesso, avviene di cogliere negli orientamenti della Corte costituzionale medesima. L'esperienza della giurisprudenza costituzionale ce lo insegna, ci fa avvertiti di certi pericoli, di certe posizioni che contano di trovare forse in quella alta sede l'ultima trincea adesso che queste posizioni, dall'entrata in vigore dell'ordinamento regionale, da una predisposizione regionalista, da una maggioranza autonomista e regionalista che esiste nel Parlamento, stanno per essere travolte. L'esigenza, in altri termini — e per scendere anche su un piano più tecnico — di un giudice specializzato, che sia composto e scelto in modo omogeneo rispetto agli interessi da valutare e che quindi consenta alle regioni di concorrere a formare l'organo di giustizia costituzionale, è un'esigenza matura, è un'esigenza che riteniamo di dover prospettare all'attenzione del ministro, all'attenzione del Governo, è un'esigenza che richiede certamente ponderazione, che dovrà trovare poi la sua verifica su un terreno più concreto di iniziative politiche, legislative e costituzionali, ma che, a nostro avviso, deve assolutamente integrare questo discorso del coordinamento fra l'attività delle regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale,

visto come coordinamento delle loro esperienze, visto come esigenza di creare un ambiente nel quale esse possono procedere con maggior sicurezza e con migliori prospettive.

Concludo, onorevole ministro, onorevoli colleghi, dichiarando che nel quadro di queste esigenze più ampie noi riconfermiamo il nostro voto favorevole, per una approvazione sollecita di questo provvedimento, così come ci auguriamo che solleciti poi possano essere, se pure con la opportuna ponderazione, l'esame e la valutazione delle più ampie questioni connesse che ho qui profilato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la determinazione in cinque anni della durata dei consigli regionali delle regioni ad autonomia speciale, nonché conseguentemente dei consigli delle due province autonome di Trento e Bolzano, trova la nostra piena approvazione. È stato ben osservato che un periodo di cinque anni è il più idoneo a garantire il migliore funzionamento delle assemblee legislative ed amministrative, consentendo la realizzazione di organici programmi di attività, e che la legge tende anche giustamente ad unificare la durata delle varie assemblee legislative ed amministrative. A tale proposito abbiamo rilevato una lacuna nell'articolo 8 di questa legge, dove è necessario sostituire le parole « 2 e 3 » con le parole « 2, 3 e 5 »: altrimenti potrebbe sembrare che la nuova durata di cinque anni non si applichi ai consigli provinciali di Bolzano e di Trento attualmente in carica.

Una seconda osservazione riguarda quella parte della legge che fissa i termini per la indizione delle elezioni e per lo svolgimento delle medesime. L'articolo 3 della legge in esame prevede che « le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di 30 e non più di 45 giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso ». A nostro parere, la Commissione e il Governo dovrebbero accettare di aggiungere a questa norma la dizione seguente: « Nel Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta, qualora questa scadenza rientri nel periodo che va dal 21 dicembre al 21 marzo, le elezioni sono indette per quest'ultima data ». La ragione di questa aggiunta è facilmente intuibile e quanto mai opportuna. Nelle due regioni predette una gran parte della popolazione vive in zone

di montagna e nei periodi di intense nevicate è impossibilitata ad esercitare il diritto fondamentale che spetta ad ogni cittadino, cioè il diritto di voto. Nella nostra regione, ad esempio, il termine dei 5 anni — meglio, il termine dei 4 anni — scade nel novembre 1972, e se estendiamo a 5 anni la durata dell'assemblea, nel novembre del 1973. Con la nuova legge, pertanto, tutte le future elezioni nella regione Trentino-Alto Adige cadrebbero necessariamente in periodo invernale, con grave pregiudizio per gli elettori delle zone montane, cioè della nostra e di quella della Valle d'Aosta.

Rivolgo quindi un appello alla Commissione e al Governo affinché vogliano accettare la modifica da noi proposta; altrimenti il disegno di legge costituzionale non potrà ricevere la nostra approvazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lepre. Ne ha facoltà.

LEPRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, intendo motivare brevemente l'adesione del gruppo socialista alla proroga della durata dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle altre regioni a statuto speciale. È un'esigenza che, come ben ha esposto il relatore, doveva essere soddisfatta già da tempo, anche in considerazione che già da 7 anni le amministrazioni delle province e dei comuni restano in carica per un quinquennio, e che per le stesse regioni a statuto ordinario è prevista questa medesima durata. Altrettanto giusta mi pare la norma che prevede la proroga dei poteri oltre la scadenza, fino a quando non entri in funzione il nuovo consiglio regionale: è una norma aderente ai principi costituzionali e alla natura delle funzioni delle regioni, il cui scopo principale è quello di evitare una *vacatio* tra lo scioglimento del consiglio regionale, che avrebbe luogo con la convocazione dei comizi, e l'entrata in attività del consiglio regionale neoeletto.

Vorrei ora fare un breve intervento, autorizzato dal mio gruppo, ma a titolo personale, che giustifica anche la proposta di un mio emendamento alla norma transitoria prevista dall'articolo 7 del testo originario (articolo 8 del testo della Commissione), che proroga automaticamente la durata dei consigli in carica al momento dell'entrata in vigore della legge. Mi pare, sotto il profilo della correttezza, che l'elettore chiamato ad eleggere un consiglio regionale per un quadriennio abbia diritto di verificare alla scadenza del quadriennio l'attività compiuta da quel consiglio regionale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

Vi è di più: con la proroga automatica verrebbe leso — e non certo a vantaggio della operatività dell'ente regione — il potere legislativo attribuito istituzionalmente al consiglio regionale.

Penso quindi che questa norma, che può anche essere considerata non del tutto ortodossa sotto il profilo costituzionale, dovrebbe essere soppressa.

È questo, in fondo, il motivo per cui il disegno di legge costituzionale in esame non è stato portato avanti nella passata legislatura, esistendo già allora forti perplessità in merito alla legittimità di questa norma transitoria che proroga i poteri dei consigli in carica.

Partendo da queste considerazioni, ho presentato (sempre a titolo personale, ma con l'autorizzazione del mio gruppo) un emendamento che praticamente sopprime la norma transitoria, facendo una unica eccezione per l'assemblea siciliana. Spiego il motivo di tale eccezione: quella assemblea, la cui elezione è prevista per il 13 giugno prossimo, verrà formata successivamente all'inizio dell'iter legislativo di questo disegno di legge. In caso di voto favorevole della Camera (e presumibilmente, per quella data, anche del Senato), la previsione degli elettori è che l'assemblea regionale siciliana duri in carica per 5 anni. Di questa legittima presunzione tiene conto, per evidenti ragioni di correttezza, il mio emendamento.

Non ritengo che la norma relativa alla proroga automatica dei consigli in carica possa giustificarsi con l'asserzione che altre volte, per quanto riguarda, ad esempio, comuni e province, si è proceduto in questo modo; e ciò anche in considerazione del fatto che questi enti locali hanno carattere tipicamente amministrativo, mentre le regioni — e soprattutto quelle a statuto speciale — sono enti che, nella loro piena autonomia e nel rispetto delle leggi dello Stato, hanno potere legislativo: la durata dei loro organi non può quindi essere automaticamente prorogata da una norma successiva alla elezione degli stessi.

Ad evitare di dover nuovamente intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti, dichiaro fin d'ora di insistere sul mio emendamento sostitutivo dell'articolo 8, mentre ritiro l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, limiterò il mio intervento al tema specifico posto dalla proposta e dal disegno di legge costituzionale in esame, senza addentrarmi in altre considerazioni, evitando anche la tentazione di una polemica sulla questione delle esperienze delle regioni a statuto speciale, che non costituiscono certamente un esempio da considerare positivo e tanto meno da imitare. Per dirla con parole estremamente semplici, quando si giudicano le regioni a statuto speciale come un fatto di rottura dell'accentramento dello Stato, si dimentica ciò che è avvenuto in Sicilia o, ad esempio, in Sardegna, ossia che ad un accentramento statuale si è sostituito un pesantissimo accentramento regionale, che ha egualmente allontanato le popolazioni dalla vita regionale. Si pensi, ad esempio, che in una regione come quella sarda, che dovrebbe costituire — secondo i suoi sostenitori — un esempio di decentramento e di dinamismo, non si spendono i fondi a disposizione della regione e vi sono giacenze di bilancio di alcuni esercizi finanziari, mentre l'isola — lo sappiamo tutti — versa in una situazione di pesante depressione economica e sociale.

L'esperienza delle regioni in questa sede non c'entra; lo stesso dicasi della discussione sui rapporti tra Parlamento e regioni o sulla formazione di una nuova struttura della Corte costituzionale che — senza voler offendere nessuno — già in questa situazione non rappresenta, per alcune discutibili interpretazioni, una valida difesa delle prerogative dello Stato. Ad essa, tra l'altro, le regioni non si rivolgono quando hanno materia da portare alla sua attenzione, come è accaduto per la legge in materia di affitto di fondi rustici, che alcune regioni avrebbero potuto giustamente impugnare perché invade la sfera della loro competenza.

Non si tratta di affrontare questi argomenti, dicevo, perché il tema che si pone alla nostra attenzione è ben più modesto e più accettabile. Dobbiamo esaminare l'opportunità o meno di prolungare di un anno la durata in carica dei consigli regionali a statuto speciale. Il fatto che su questo punto vi sia una sostanziale coincidenza di punti di vista è dovuto ad una realtà già constatata dal Parlamento. Si sono stabiliti in cinque anni i tempi di durata delle assemblee comunali, provinciali e delle regioni a statuto ordinario: non si comprende pertanto la ragione di un regime differenziato per i consigli delle regioni a statuto speciale. È un problema aperto fin da quando il Parlamento ha ap-

provato le norme che regolano la durata dei consigli comunali e provinciali, e che non è mai stato risolto, e ciò non perché motivi di correttezza (diciamolo francamente) abbiano indicato al Parlamento l'opportunità di non prendere in esame norme transitorie. Qualche collega potrebbe costringermi a dire che la correttezza sorge soltanto all'ultima ora e in relazione ad alcune questioni particolari; e che quando è un Governo (del quale si fa parte come maggioranza) che presenta una proposta di questo genere, gli si lanciano accuse di scorrettezza.

Non è questo il tema. Il tema è un altro: si è tenuta sospesa la discussione su questo provvedimento perché pressioni politiche hanno portato a ritardarne l'approvazione. Ora, noi riteniamo che si debba giungere alla equiparazione della durata dei consigli delle due categorie di regioni, e francamente non ci poniamo di fronte al tema della proroga delle assemblee in carica alla data di entrata in vigore della legge con particolari posizioni di contrarietà o di favore. Noi diciamo che debbono essere adottate delle soluzioni, senza riferimenti particolaristici, perché qualunque riferimento particolaristico mancherebbe di correttezza.

Poniamoci dunque anche di fronte a questo tema non già fingendo di ignorare la verità, ma affermando che deve essere adottata una soluzione identica nei confronti di tutte le situazioni esistenti. Riteniamo che sia ormai matura la decisione di portare a cinque anni la durata delle assemblee regionali delle regioni a statuto speciale. Se il problema restasse ancora aperto (se non erro, è aperto da oltre cinque anni), sorgerebbero nuovamente altre questioni di « correttezza », che ne ritarderebbero fatalmente la soluzione. Il disegno di legge costituzionale in esame deve pertanto essere approvato, ponendo così fine ad una disparità di trattamento che non ha alcuna ragion d'essere né sul piano politico né su quello giuridico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ceccherini. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ci troviamo di fronte a un disegno di legge costituzionale che pone in evidenza come gli statuti delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) prevedono un periodo quadriennale di durata per quanto riguarda

le assemblee regionali. Questo periodo quadriennale, riferito alle funzioni delle assemblee regionali, rappresenta senza dubbio un motivo di disarmonia nell'ordinamento politico e amministrativo delle zone considerate. Inoltre, relativamente alle regioni a statuto speciale, si può considerare il fatto che lo esercizio delle loro potestà legislative viene portato avanti in una posizione totalmente diversa da quella del Governo nazionale, sia pure nel rispetto delle loro piene autonomie; ciò può dare adito ad incongruenze di natura politica. Comunque, la proposta, di cui al disegno di legge costituzionale in esame, di portare a cinque anni la durata delle assemblee regionali, trova il gruppo socialista democratico perfettamente allineato.

Solleviamo, invece, le nostre più ampie perplessità e riserve sulla parte del disegno di legge in cui si estende la modifica del termine di durata ai consigli regionali attualmente in carica. È un concetto scaturito anche dalle considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto e che io qui riconfermo. Si tratta di una questione di correttezza, consistente nell'evitare un caso di retroattività della legge, quale si verificherebbe se approvassimo il disegno di legge nel testo che ci viene trasmesso dalla Commissione affari costituzionali.

Ho l'onore di rappresentare in questa Camera il Friuli-Venezia Giulia, dove abbiamo sperimentato una contemporaneità delle elezioni per il rinnovo della Camera, del Senato e del consiglio regionale. Se passasse l'attuale testo del disegno di legge, noi perpetueremmo di fatto questa contestualità, con tutte le difficoltà che sappiamo per esperienza essere ad essa connesse, prima tra tutte quella di ottenere l'espressione genuina del voto di coloro che sono meno politicizzati, meno colti.

Pertanto il gruppo del PSDI mi ha dato l'incarico di esprimere parere favorevole al principio del prolungamento a cinque anni dei consigli regionali nelle regioni a statuto speciale, ma solo per quei consigli che da oggi in avanti dovranno essere eletti.

Il periodo che si trova davanti a noi è un periodo particolare. Si è parlato di necessità obiettive, di quello che possono rappresentare le elezioni per la regione siciliana, ma a noi sembra che, astrazione fatta per la Sicilia, si possa dare voto favorevole affinché solo a nuove elezioni, solo al rinnovo dei consigli regionali scatti l'applicazione di questo disegno di legge costituzionale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1974

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali dei due progetti di legge.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bressani.

BRESSANI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente il tema che è proposto alla nostra considerazione attraverso questo disegno di legge costituzionale è un tema particolare, limitato nel suo contenuto, nel suo oggetto. Si tratta di determinare la durata dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale in maniera conforme alla durata dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, del Parlamento nazionale nei suoi due rami, di altri consessi amministrativi, come i consigli comunali ed i consigli provinciali.

Nella discussione si sono ascoltate solo voci di consenso per questa proposta. Il tema, dicevo, è un tema limitato e particolare, ma esso in qualche modo coinvolge il rapporto tra le regioni con particolari forme di autonomia e l'attuazione dell'ordinamento regionale generalizzato a tutto il territorio della Repubblica.

Indubbiamente è vero quanto è stato qui rilevato, cioè che, a partire dall'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale cessano di essere, per così dire, delle isole privilegiate di autonomia nel quadro dell'ordinamento repubblicano; esse rappresentano delle forme anticipatrici di quell'ordinamento autonomistico che è nel disegno della Costituzione e che ora è stato tradotto anche nella realtà politica del nostro paese.

Con ciò indubbiamente non si vuole affermare che vengano a cessare quei motivi che hanno giustificato a suo tempo l'attribuzione di particolari forme di autonomia alle cinque regioni a statuto speciale contemplate dalla nostra Costituzione, né che si siano risolti tutti i problemi attinenti al loro funzionamento, al migliore funzionamento di queste regioni nel quadro dell'ordinamento della Repubblica, nel quadro proprio della riforma regionale della Repubblica italiana.

È stato posto l'accento sul problema della normativa di attuazione degli statuti speciali. Ritengo che sia un problema reale, un problema avvertito come reale da molte regioni a statuto speciale, sotto il profilo di un completamento della normativa di attuazione. Vi sono alcune disposizioni degli statuti speciali che attendono, a distanza di anni dall'appro-

vazione di questi statuti, una loro normativa di attuazione. Il problema esiste anche sotto un altro profilo: il profilo di un coordinamento della normativa di attuazione esistente con le leggi di attuazione delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento alle norme delegate che disporranno il trasferimento di funzioni e di uffici e che corrispondono nel sistema alle norme di attuazione degli statuti speciali.

Sarà necessario, indubbiamente, nelle materie di comune competenza delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, procedere ad un coordinamento di questa normativa, quella già esistente (le norme di attuazione degli statuti speciali) e quella da porre in essere (le norme sul trasferimento delle funzioni e degli uffici). L'amministrazione dello Stato si troverà nella necessità di dover disporre di una sua attrezzatura, per avere un assetto uniforme su tutto il territorio nazionale; e ciò sarà possibile trasferendo alle regioni, nella misura più larga possibile, funzioni ed uffici nelle materie che sono di competenza regionale.

Detto questo in linea generale, per i rapporti che si possono intravedere tra il tema specifico che oggi stiamo esaminando ed il tema più vasto dell'ordinamento regionale, devo qui rilevare come, tra le tante espressioni di consenso al testo del disegno di legge, siano state fatte alcune osservazioni e sia stato manifestato un certo dissenso limitatamente ad una disposizione transitoria contenuta nel testo medesimo. Vorrei innanzitutto rassicurare l'onorevole Tuccari, dicendo che, a giudizio del relatore ed al giudizio della Commissione, nessun contrasto si può intravedere tra il disposto dell'articolo 3 e la normativa di attuazione del « pacchetto » del Trentino-Alto Adige, e più esattamente il disegno di legge costituzionale contenente norme di revisione dello statuto del Trentino-Alto Adige, che questo ramo del Parlamento ebbe a suo tempo ad approvare.

Il punto su cui si è manifestato un qualche dissenso è quello dell'articolo 8 nel testo della Commissione, si tratta di una disposizione transitoria in virtù della quale la proroga si applica anche ai consigli regionali già eletti ed alla assemblea regionale siciliana. Da un punto di vista meramente formale le obiezioni non hanno consistenza, trattandosi di una norma che ha il valore e la forza di una norma di legge costituzionale. Naturalmente i colleghi che sono intervenuti non hanno fatto obiezioni di carattere formale, ma hanno sollevato un problema di sostanza, un problema politico,

un problema che essi hanno definito di correttezza. È vero che non sussistono precedenti di applicazione di una nuova disciplina, relativa alla durata di assemblee elettive, ad assemblee che siano già in carica. Ed allora, come si giustifica questa proposta contenuta nell'articolo 8 del testo della Commissione? Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di riflettere sulla anomala situazione che deriva dal fatto che le scadenze di queste assemblee regionali sono scaglionate nel tempo: 1971, 1972, 1973; e 4 anni dal 1971 per l'assemblea regionale siciliana, per la quale si arriverebbe al 1975. Se questa tormentata legge di revisione statutaria dovesse operare soltanto dalla prima elezione successiva alla sua approvazione, verremmo a rinviarne nel tempo, di molti anni in taluni casi, l'applicazione.

Per questo è sembrato alla Commissione che ragioni di opportunità consigliassero di approvare una disposizione transitoria tale da prorogare di un anno la durata delle assemblee già elette.

È ben vero (in proposito c'è l'obiezione di sostanza e di merito politico che viene affacciata da alcuni colleghi) che correttezza vorrebbe che le assemblee elettive in genere avessero quella durata che gli elettori suppongono quando vanno a votare. Ma io vorrei far rilevare, in particolare all'onorevole Lepre, come introducendo egli una eccezione a questo principio (così rigorosamente affermato nell'emendamento comunista) proprio per l'assemblea regionale siciliana, abbia affermato che gli elettori devono avere una legittima previsione circa la durata dell'assemblea che stanno per eleggere, devono avere il legittimo affidamento che la durata sia quadriennale o, in ipotesi, quinquennale. E questo affidamento, o questa previsione, fondati, se non su una norma di legge, su un atteggiamento politico delle forze che sono rappresentate in Parlamento, non ha valore soltanto per gli elettori della Sicilia, ma anche per quelli delle altre regioni a statuto speciale. Di questo problema, infatti, non si è iniziato a discutere solo da oggi. È ben vero che è la prima volta che il problema viene portato in questa aula, ma esso è stato esaminato già nella scorsa legislatura prima che venissero eletti tutti i consigli regionali che attualmente sono in carica. E la Commissione affari costituzionali già nella scorsa legislatura ebbe ad approvare un testo che conteneva appunto la disposizione transitoria oggi prevista dall'articolo 8; per cui già allora si prevedeva che i consigli regionali in carica fossero prorogati di un anno, cioè che la modifica della durata dei consigli regionali

si applicasse anche ai consigli regionali in carica. Ecco quindi, onorevole Lepre, che questa previsione legittima, o questa previsione fondata, non soltanto gli elettori della Sicilia possono formarsela oggi dopo il voto — se favorevole — di questa Assemblea, ma già gli elettori delle altre regioni a statuto speciale, prima che eleggessero le assemblee rappresentative, avevano potuto ricavare dal voto che il Parlamento — sia pure in Commissione, quindi con minore solennità di quanto si accinge a fare l'aula — aveva allora espresso.

Ecco perché ritengo che neppure sotto questo profilo della correttezza si possa impugnare la disposizione di cui all'articolo 8, che mi pare di dover raccomandare all'approvazione dei colleghi.

C'è un problema sollevato dall'intervento dell'onorevole Riz. Egli che ha annunciato la presentazione di un emendamento al riguardo, pone la questione della scadenza del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei due consigli provinciali di Trento e di Bolzano. È noto agli onorevoli colleghi che gli stessi componenti del consiglio regionale sono componenti pure delle assemblee provinciali di Trento e di Bolzano. Orbene, l'onorevole Riz pone il problema dell'opportunità di differire la consultazione elettorale, ove questa venga a cadere in periodo invernale, all'inizio della primavera.

Concordo con l'onorevole Riz nel valutare positivamente le ragioni che lo hanno indotto a presentare un emendamento al riguardo; capisco che in una zona montana, quale il Trentino-Alto Adige, le condizioni meteorologiche possano rendere, in un certo periodo dell'anno, difficile l'esercizio del voto. La Camera non può non valutare la particolare situazione in cui una regione montana viene a trovarsi quando il voto debba esercitarsi nel periodo invernale. Però vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su una circostanza: il Trentino-Alto Adige non è l'unica regione montana tra le cinque regioni con particolari forme di autonomia. È ben vero che la scadenza elettorale, nel ritmo assunto nel Trentino-Alto Adige, è quella che più si avvicina al periodo invernale; è ben vero che nelle condizioni concrete in cui oggi si trova questa regione, per il ritmo delle scadenze elettorali, l'ipotesi considerata dall'onorevole Riz è quella che più effettivamente può verificarsi; ma in astratto non possiamo escludere che l'ipotesi di consultazioni elettorali in periodi invernali possa verificarsi anche per il Friuli-Venezia Giulia e per la Valle d'Aosta. Vorrei quindi invitare l'ono-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

revole Riz a riflettere sull'opportunità di inserire una norma che creerebbe una situazione di disparità, almeno astrattamente, tra il Trentino-Alto Adige e le altre regioni montane.

Per quanto concerne l'altro emendamento dell'onorevole Riz, aggiuntivo all'articolo 8, il relatore non ha obiezioni da fare; ritiene che già nell'attuale formulazione sia chiaro che i consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ove la norma venga approvata, saranno prorogati di un anno, come il consiglio regionale, stante quella identità che intercorre tra la composizione dei primi e il secondo; comunque, se si vuole ulteriormente chiarire e specificare tale parificazione, il relatore non ha motivo di opporsi.

Per i motivi ora succintamente illustrati raccomando alla Camera l'approvazione del disegno di legge costituzionale nel testo pervenutoci dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro Gatto.

GATTO, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto esprimere il più vivo ringraziamento agli onorevoli Tuccari, Riz, Lepre, Pazzaglia e Ceccherini che sono intervenuti nel dibattito, e in particolare all'onorevole Bressani che è stato così diligente relatore del disegno di legge. Sul contenuto fondamentale del disegno di legge si è avuto il consenso di tutte le parti politiche, che hanno assunto atteggiamenti differenziati solo su taluni aspetti particolari.

I problemi posti dagli emendamenti dell'onorevole Lepre e dell'onorevole Riz sono stati illustrati dall'onorevole Bressani, ed io non ho nulla da aggiungere al riguardo. Vorrei solo far presente che il primo emendamento Riz, che impedisce di effettuare le elezioni dal 21 dicembre al 21 marzo, si tradurrebbe, in pratica, qualora fosse accolto, in un aumento del periodo di cinque anni, instaurando un trattamento giuridico diverso per il consiglio del Trentino-Alto Adige nei confronti degli altri consigli regionali.

Condivido anche l'opinione del relatore circa l'opportunità di richiamare, come vuole il secondo emendamento Riz, all'articolo 8, anche l'articolo 5 del disegno di legge, sebbene anche l'attuale normativa sia in realtà sufficientemente chiara.

Desidererei a mia volta assicurare l'onorevole Tuccari, come ha già fatto l'onorevole Bressani, che non vi è contrasto tra il disegno

di legge che stiamo per approvare e i disegni di legge concernenti il Trentino-Alto Adige che dovranno venire all'approvazione del Parlamento. Posso dire all'onorevole Tuccari che indubbiamente l'attuazione delle regioni a statuto ordinario rappresenta una iniezione di regionalismo in tutto il paese, il che si traduce in una ragione di fiducia per l'istituto in sé, ridondando a vantaggio anche delle regioni a statuto speciale, che certamente avranno modo, in una Italia dove il regionalismo non sia più una realtà emarginata dal resto del paese, di far meglio sentire la loro voce e quindi i loro problemi. Tra questi, indubbiamente, vi è quello — come assai bene osservava l'onorevole Bressani — della emanazione delle norme di attuazione di taluni statuti speciali, che ancora non sono state adottate. È questo un problema la cui soluzione si pone come viva e sentita esigenza.

Per quanto riguarda i decreti delegati per il trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto ordinario, il problema « tempo » è tenuto costantemente presente. Stiamo infatti facendo tutto il possibile perché — come già ebbi a dire in altre occasioni — il trasferimento delle funzioni possa essere anticipato e quindi avvenire entro quest'anno. Nel 1972, pertanto, le regioni a statuto ordinario dovrebbero poter esercitare le proprie potestà amministrative.

Ho avuto altre volte occasione di esprimere la mia opinione su un problema indubbiamente molto delicato e grave, che io ritengo si presenterà con sempre maggior forza: quello del coordinamento tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale, con le connesse implicazioni di carattere costituzionale.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che non è la vita che si deve adattare alla norma, ma la norma, e quindi anche l'interpretazione della norma, che deve adattarsi alla vita; e indubbiamente l'avvento delle regioni nel tessuto istituzionale del nostro paese è un fatto nuovo e di tale importanza da non poter rimanere senza conseguenze di enorme rilievo.

Mi pare di avere esaurito, per ora, il mio compito. Ripeto che concordo con le osservazioni del relatore onorevole Bressani circa gli emendamenti presentati. Raccomando pertanto alla Camera di voler approvare il disegno di legge con l'emendamento Riz all'articolo 8, accettato dalla Commissione e sul quale anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

Essendo in corso la conferenza dei presidenti di gruppo per esaminare lo svolgimento dei lavori della Camera, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa alle 18,45.

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

MONTANTI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI. Desidero pregare la Presidenza di voler sollecitare il Governo a rispondere ad una mia interpellanza presentata alcuni giorni fa e ad un'altra presentata questa sera in ordine alla crisi monetaria internazionale. Credo che l'argomento meriti una risposta urgente in aula da parte del Governo, soprattutto per le decisioni che sono in corso di adozione a Bruxelles, sia per quanto riguarda il mercato agricolo, sia per quanto concerne i negoziati per l'ingresso della Gran Bretagna nel mercato comune.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

**Ordine del giorno
delle prossime sedute.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Mercoledì 12 maggio 1971, alle 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

e della proposta di legge costituzionale:

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del

Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore*: Bressani.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (3266);

e della proposta di legge:

LA BELLA ed altri: Provvedimenti in favore delle popolazioni di Tuscania e Arlena di Castro colpite dal terremoto del 6 febbraio 1971 (*Urgenza*) (3239);

— *Relatore*: Ciccardini.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore*: De Maria.

5. — Discussione del disegno di legge: 3199 e delle proposte di legge: 570, 847, 1152, 1185, 1210, 1385, 2973.

6. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

7. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

8. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

9. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

Giovedì 13 maggio 1971, alle 16:

1. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

Senatori BERNARDINETTI e FENOALTEA: Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale (*Approvata dal Senato*) (3261).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (*Urgenza*) (3199);

e delle proposte di legge:

DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152);

ZAFFANELLA: Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi suppletivi per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185);

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (*Urgenza*) (1210);

ZANIBELLI e PATRINI: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385);

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

— *Relatori:* Achilli e Degan.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospeda-

lieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore:* De Maria.

4. — *Seguito della discussione delle mozioni Libertini (1-00121); Maschiella (1-00122); Servello (1-00124) e Salvatore (1-00125) sulla situazione del CNEN e sullo stato della ricerca scientifica in Italia.*

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

6. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

7. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

La seduta termina alle 18,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ORILIA E GRIMALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che nelle supreme cariche militari delle forze armate siano trattenuti alti ufficiali che hanno superato i limiti di età creando in tal modo situazioni gravi e preoccupanti che compromettono la stessa funzionalità dei massimi organi militari. (5-00008)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FLAMIGNI, VENTUROLI E VECCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla vertenza dei lavoratori autotrasportatori cisternisti con le grandi società petrolifere;

per sapere se non ritenga intervenire per una sollecita e positiva soluzione della vertenza onde evitare i danni alle attività agricole, industriali e turistiche che sarebbero causati da fermate di lavoro sul piano nazionale.

Gli interroganti fanno osservare che la categoria dei lavoratori cisternisti è costituita in gran parte da artigiani il cui disagio economico e sociale è causato dalle tariffe inadeguate agli attuali costi di trasporto e dalle assai pesanti condizioni di lavoro. (4-17763)

CALDORO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di grave disagio in cui si trovano moltissimi insegnanti elementari, da diversi anni utilizzati proficuamente e costretti ad un rapporto di lavoro estremamente precario.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover chiarire il proprio avviso circa la opportunità di predisporre per codesti insegnanti, anche se sforniti della prevista idoneità, una progressiva, ma organica assegnazione a compiti anche complementari all'insegnamento, quali l'organiz-

zazione di doposcuola o iniziative didattiche a favore di quanti per molteplici motivi si sono sottratti all'obbligo scolastico.

L'interrogante, in definitiva, desidera conoscere se il Ministro non ritenga di dover consentire in ogni caso, la permanenza nella scuola di docenti la cui continua utilizzazione garantisce evidentemente capacità di esperienza. (4-17764)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno richiamare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad una più equa interpretazione dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1968, n. 1089, la quale convertendo in legge il decreto-legge 30 agosto 1968 ha modificato l'articolo 18 di detto decreto aggiungendo un comma nono col quale giustamente si sono voluti colpire i datori di lavoro che applicassero gli sgravi in misura maggiore alla dovuta.

Il legislatore ha voluto colpire chi dolosamente e fraudolentemente avesse operato, non chi per errore e con documentazione chiara ha applicato erroneamente dette norme e si dichiara disposto a pagare la differenza.

Chiedere a modesti artigiani, soltanto per avere materialmente errato, una penale di 5 volte la somma non versata risulta iniquo.

Molti sono i ricorsi pendenti e sarebbe opportuno dare disposizioni chiare accogliendo quelli che giustifichino il semplice errore commesso. (4-17765)

FLAMIGNI E PAGLIARANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ufficio di Forlì dell'Ente di sviluppo agricolo della padana ha deciso di costituire in Rimini il Consorzio volontario per la ricostituzione di vigneti nelle vallate del Marecchia e Rubicone prendendo accordi soltanto con la federazione coltivatori diretti e le associazioni degli agricoltori di Cesena e Rimini, all'insaputa delle altre organizzazioni contadine e cooperative, delle consulte comunali e comprensoriali dell'agricoltura e delle amministrazioni comunali le quali avevano già promosso la costituzione di consorzi volontari e unitari per la ricostituzione di vigneti specializzati per un totale di 1306 ettari;

per sapere se è a conoscenza dell'imposizione da parte dell'Ente della padana (ufficio di Forlì) di fare adottare nel consorzio la norma antidemocratica del voto plurimo che

restringe ad una minoranza dei soci ogni potere decisionale e provoca il rifiuto ad aderire al consorzio di una gran parte degli interessati al progetto FEOGA viticolo già approvato dalla CEE;

per conoscere i suoi intendimenti in ordine all'inammissibile atteggiamento unilaterale e discriminatorio dell'ufficio di Forlì dell'Ente delta padano e quali provvedimenti intenda prendere per superare le limitazioni imposte da tale ufficio e creare le condizioni per una iniziativa unitaria e la costituzione di un consorzio che serva a far beneficiare a tutti i contadini, senza discriminazione alcuna, dei finanziamenti previsti dalla legge e dai regolamenti comunitari. (4-17766)

LEVI ARIAN GIORGINA, SULOTTO, DAMICO, TODROS e SPAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda intervenire per porre termine al grave disagio creatosi nelle facoltà di ingegneria e di architettura del Politecnico di Torino, dove il rettore è ripetutamente ricorso a una non giustificata sospensione delle lezioni, ha permesso alle forze di polizia l'ingresso negli istituti e il continuo stazionamento attorno ad essi per controllare le assemblee degli studenti, i quali sono da tempo in agitazione perché sinora sono stati assegnati, e con notevole ritardo, i presalari a soli 89 studenti del primo anno su oltre mille che ne han fatto domanda;

per sapere inoltre se corrisponde a verità che il commissario governativo abbia offerto agli studenti del primo anno, che si trovano in grandi difficoltà per la mancanza del presalario, un semplice sussidio annuale di beneficenza di circa lire 100.000, giustamente rifiutato dagli studenti, consapevoli che, qualora accettassero questo compromesso, non solo non sarebbero in grado di pagare la retta per la stanza nel collegio universitario, ma perderebbero il diritto al regolare assegno universitario per i successivi anni di studio. (4-17767)

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come e quando intenda pagare le retribuzioni dei docenti universitari aventi il compito di coordinatori, ai presidi e al personale non docente degli istituti magistrali, impegnati nei corsi propedeutici pomeridiani e serali istituiti presso gli istituti magistrali stessi, come previsto dalla legge n. 910. Il suddetto personale non ha sinora percepito alcuna ricom-

pensa per il lavoro effettuato negli anni scolastici 1969-70 e 1970-71, e dichiara che, qualora il governo perdurasse in questa sua non unica inadempienza, si rifiuterebbe di collaborare per i corsi propedeutici del prossimo anno scolastico, con grave danno quindi per gli studenti che intendessero seguire gli studi universitari. (4-17768)

LAVAGNOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione fallimentare della cooperativa PLAV di Cerro Veronese (Produttori latte associati Verona), e come giudicano l'atteggiamento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, giacché tale ente dal 1967 di fatto gestiva la PLAV.

L'interrogante precisa:

1) che la PLAV conta 300 contadini soci in qualità di produttori di latte;

2) che un socio-fideiussore della PLAV, Gelindo Sandri di Pressana (Verona), si è qualche giorno fa ucciso, in seguito allo stato fallimentare della cooperativa « Produttori Latte Associati Verona »;

3) che presso il caseificio della PLAV di Cerro Veronese, vi erano stabilmente occupati circa 20 lavoratori.

L'interrogante chiede, infine, ai Ministri interessati quali provvedimenti intendano adottare, sia per evitare gravi conseguenze finanziarie ai soci-fideiussori, sia per impedire la liquidazione del caseificio sia per salvaguardare il lavoro della manodopera occupata alla PLAV. (4-17769)

LAVAGNOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza che martedì 4 maggio 1971 — in seguito allo scoppio avvenuto nel reparto collaudo della fabbrica FRO (fabbriche riunite ossigeno) — di Verona, sono stati uccisi due operai e sono rimasti feriti dodici cittadini del quartiere Golosine, il quale è stato parzialmente devastato dall'esplosione.

L'interrogante fa presente, che da una prima perizia effettuata è risultato che nel reparto dove è avvenuto lo scoppio, vi erano anche, contrariamente alle prescrizioni di legge, bombole ancora parzialmente riempite di gas acetilene, le quali durante il lavoro di collaudo rimanevano necessariamente aperte, saturando di gas tutto il reparto. Inoltre che

in comunicazione con lo stesso reparto c'erano dei forni ad altissima temperatura e un quadro elettrico con interruttori liberi in aria.

L'interrogante precisa, altresì, che un anno fa sempre nella stessa fabbrica FRO di Verona, in un analogo incidente, era rimasto ucciso un operaio mentre un altro era rimasto gravemente ferito.

Ciò premesso, l'interrogante chiede, infine, ai ministri interessati quali provvedimenti urgenti intendano adottare:

1) per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori all'interno della fabbrica;

2) per fare in modo che l'azienda FRO e similari, con lavorazioni nocive e pericolose, siano dislocate fuori dai centri abitati;

3) per individuare e punire eventuali responsabilità della ditta;

4) per garantire il lavoro ai dipendenti dei reparti ora chiusi per l'ordinanza del sindaco di Verona. (4-17770)

D'AQUINO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui alcuni Enti locali siciliani e fra questi alcuni comuni del messinese e più particolarmente i comuni di Caltagirone, Avola ed altri non hanno ancora applicato le norme stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, nella quale si stabilivano agevolazioni nei confronti dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Questo ancora oggi, anche dopo che sono state emanate norme interpretative per ovviare ad alcuni pareri discordi in relazione alla applicazione della legge stessa. Per effetto di tale mancata applicazione, moltissimi dipendenti della pubblica amministrazione che si erano messi in pensione prevedendo il riconoscimento dei 7 anni di servizio che la legge n. 336 concedeva a tutti gli ex combattenti, al momento della liquidazione dell'indennità di fine servizio, hanno avuto la amara sorpresa di vedersi calcolati, ai fini della liquidazione del fine servizio, solo gli anni di servizio effettivamente prestato.

Tale strano comportamento non solo è contro l'applicazione della legge, ma ha fi-

nito con il danneggiare gravemente gli interessati.

Le pressioni dell'interrogante esercitate poi, presso l'INADEL — ente preposto alla liquidazione sono rimaste prive di risposta e senza seguito. (4-17771)

CATALDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che a causa delle persistenti piogge il movimento franoso che minaccia il comune di Craco in provincia di Matera si è ulteriormente aggravato tanto da provocare il crollo di alcune case e la lesione di molte altre. Inoltre anche le opere che erano in corso di realizzazione a contenimento della frana hanno ceduto, dimostrando non solo la loro inutilità, ma addirittura una funzione negativa che ha accentuato il movimento franoso, il che appare di una particolare gravità sotto il profilo tecnico ed amministrativo essendo stati spesi non bene circa 600 milioni di lire.

Nel mentre quindi appare opportuno indagare sulle opere di sostegno in grande parte già realizzate e sotto il profilo dei costi e sotto quello della loro bontà, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dovere intervenire con urgenza per finanziare opere di pronto intervento soprattutto a tutela della pubblica incolumità che anche sotto il profilo della vigilanza non può essere affidata ad un povero e piccolissimo comune, per la costruzione di alloggi per i senza-tetto, per la immediata assegnazione degli alloggi già costruiti. (4-17772)

TANTALO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quando si provvederà alla nomina del pretore, del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario della sede di Genzano di Lucania, che ne è priva rispettivamente dal 1966, dal 1967 e dal 1970.

La mancanza di funzionalità e di efficienza della pretura causa gravissimo disagio ai cittadini, i quali giustamente si dolgono dell'insensibilità dei pubblici poteri nei confronti di un problema così grave e sentito. (4-17773)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga — in accoglimento della richiesta avanzata da tutti i partiti antifascisti della città — di dover prendere immediati provvedimenti per impedire che si tenga ad Udine la manifestazione " tricolore " annunciata per il 15 maggio 1971 da un comitato composto da rottami del passato regime fascista. Il carattere provocatorio dell'iniziativa è infatti evidente ove si consideri che la città di Udine è medaglia d'oro della Resistenza, e la preannunciata adunata fascista suona offesa ai sentimenti democratici delle popolazioni friulane, che pagarono con migliaia di caduti nella lotta partigiana il loro attaccamento alla libertà e all'indipendenza del paese.

(3-04777) « GRONZOTTO, CERAVOLO DOMENICO, LATTANZI, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza delle gravissime situazioni determinate dalla mancata applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, da parte degli enti contemplati dall'articolo 4 della stessa.

« Chiedono inoltre di sapere come intendano provvedere affinché la legge suddetta venga assolutamente e senza eccezione di sorta applicata, anche in considerazione degli alti meriti che con grande sacrificio personale gli ex combattenti hanno acquisito.

(3-04778) « VERGA, FREGONESE, BECCARIA, SANGALLI, MASSARI, GRANELLI, CRAXI, LONGONI, MOSCA, BUCALOSSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non abbia elementi in base ai quali si possa ritenere che le crescenti imprese delinquenziali in Roma, di tipo nuovo, siano collegate fra di loro e siano manifestazione d'un disegno terroristico ed eversivo.

« L'interrogante chiede di conoscere altresì quali misure preventive siano state adottate o s'intendano adottare per stroncare alla radice le centrali di tal tipo di delinquenza e per dare sicurezza ai cittadini e ai loro beni.

(3-04779) « BOZZI ».

I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare nei confronti del questore di Bologna quale responsabile dell'ordine pubblico o dei funzionari che non hanno impedito che alla loro presenza, sotto la loggia del Pavaglione alle ore 18 circa dell'8 maggio 1971, venisse ingiuriato, percosso e sequestrato da numerosi teppisti il giovane Alessandro Suzzi, presidente della " Giovane Italia " di Bologna e nei confronti di coloro che non sono intervenuti allorché lo stesso è stato trasportato a viva forza verso il centro della piazza Maggiore ove riusciva, poi, a forza a divincolarsi.

« Per conoscere se sia stato arrestato qualcuno dei responsabili o, perlomeno, la persona riconosciuta dal Suzzi fra gli aggressori.

(3-04780)

« FRANCHI, ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga che debba immediatamente cessare l'assurda tolleranza nei confronti delle iniziative teppistiche che elementi di sinistra mettono in atto a Cagliari, in massa, contro elementi isolati e contro sedi del MSI.

« Tali tolleranze, insieme alla carenza di iniziative dirette a informare l'opinione pubblica sulla verità della situazione o perlomeno a reprimere la stampa clandestina e la continua diffusione di notizie false e tendenziose, determinando la speranza — se non la certezza — della impunità, favorisce, infatti, il ripetersi di episodi di violenza e di provocazione;

per conoscere se non ritenga perlomeno alla luce delle più recenti manifestazioni di tale violenza che sia in atto a Cagliari un preordinato ed orchestrato piano delle sinistre tendente a determinare, attraverso provocazioni ed aggressioni, situazioni sempre più gravi ed un clima di crescente tensione, soprattutto nell'ambiente scolastico; nel caso affermativo, a chi debba ricondursi la responsabilità di tale piano;

per conoscere infine quale sia lo stato delle indagini per l'aggressione ed il brutale pestaggio di due giovani avvenuto l'8 maggio 1971 alla facoltà di giurisprudenza e quali siano i responsabili scoperti dalla polizia oltre le sei persone ad essa indicate dalle vittime.

(3-04781)

« PAZZAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e della difesa, in merito alle iniziative che una sedicente organizzazione di " Amici delle Forze armate " va prendendo in tutto il paese.

« In particolare gli interroganti richiamano l'attenzione su una manifestazione che dovrebbe avvenire sabato 15 maggio 1971 a Udine, propagandata da manifestini firmati da noti esponenti fascisti, da un manifesto a firma del generale Capassi, da Zanco presidente della Associazione paracadutisti sportivi e da un tal Feliciani ex federale di Brescia, il quale dovrebbe anche parlare.

« Il modo come viene preparata, lo spirito e le forze che la appoggiano, rivelano questa iniziativa come pura e semplice provocazione fascista che esaspera il clima politico e alla quale le forze democratiche non possono rimanere indifferenti.

(3-04782) « ORILIA, MORGANA, MATTALIA, FINELLI, GRIMALDI, TAORMINA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze per conoscere se sia al corrente della violazione commessa da parte dei competenti uffici finanziari nei confronti dei diritti del signor Leone Antimo di Manduria (Taranto) risultato vincitore al Lotto per una ingente cifra sulla base delle estrazioni del mese di agosto 1970.

« Se sia al corrente in particolare che la intendenza di finanza di Taranto, destinataria di ben 5 esposti da parte dell'interessato abbia fin dal novembre 1970 richiesto ed ottenuto la fotocopia dei biglietti vincenti senza far conseguire il materiale pagamento della vincita all'avente diritto.

« Se sia al corrente inoltre che il Leone Antimo alla fine del marzo del 1971 ha fatto pervenire esposto al Ministero delle finanze senza ottenere alcun riscontro ed alcuna spiegazione dello strano ed incomprensibile atteggiamento degli uffici dello Stato.

« Se il Ministro non ritenga assumere indagini sulla questione ai fini di accertare le responsabilità degli uffici competenti anche perché la continuazione di siffatto comportamento esporrebbe lo Stato ad un giudizio legale sicuramente proponibile a difesa dei diritti del Leone.

« Se infine non si ritenga quanto mai illecito da parte degli uffici competenti porre in condizioni un cittadino di attendere addirittura anni e di giungere forse all'autorità

giudiziaria per ottenere il riconoscimento di un preciso diritto e quindi l'adempimento da parte dell'amministrazione dello Stato di un altrettanto preciso dovere.

(3-04783)

« MANCO ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, per conoscere con quali criteri e in quale entità sono stati distribuiti, fino ad oggi, i cosiddetti premi Mitam; se risponde a verità che detti premi, pur essendo costituiti da denaro pubblico, siano stati in concreto erogati a mezzo di privati e se viene effettuato, ed in caso affermativo con quali strumenti, il controllo su tali erogazioni.

« Inoltre l'interpellante desidera sapere se risponde a verità la notizia diffusa recentemente dalla stampa secondo cui in seguito ad un accordo tra alcuni industriali dell'abbigliamento ed alcune case di moda, detti premi verrebbero aumentati e suddivisi con criteri illegittimamente discriminatori in contrasto con le reali esigenze delle categorie dei tessili, dell'abbigliamento e della moda.

« Infine l'interpellante desidera conoscere se corrisponde a verità la notizia secondo cui l'ente italiano della moda che ha per scopo il sostegno e l'incremento della moda italiana, che costituisce il secondo settore produttivo della nazione con oltre quattromilacinquecento miliardi di fatturato di cui oltre millecinquecento miliardi destinati all'esportazione e dal quale sono interessati un milione e mezzo di addetti, rimborsa la metà del costo di affitto degli *stand* riservati agli espositori stranieri nella manifestazione " Moda selezione " di Torino.

(2-00681)

« LENOCI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — al di là delle prime e parziali dichiarazioni del Ministro del tesoro — il parere e la linea del Governo sugli effetti che avranno i provvedimenti adottati dai ministri finanziari della CEE e da singoli governi dei paesi membri per fronteggiare la fase acuta della crisi monetaria internazionale:

a) sulla situazione economica e finanziaria italiana;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

b) sulla pratica funzionalità del mercato agricolo comune, e sui ritardi e possibilità di avvio dell'unione economica e monetaria;

c) sulle ipotesi formulate da autorevoli fonti anche in riferimento ai colloqui parigini tra il presidente Pompidou e il primo ministro Heath di integrare l'Inghilterra con la CEE su basi istituzionali diverse da quelle dei trattati di Roma;

d) sui rapporti economici e monetari tra i paesi della CEE e Stati Uniti d'America anche per il persistere di un rilevante *deficit* della bilancia dei pagamenti di tale paese causa non ultima della presente crisi monetaria.

(2-00682) « SCOTTI, GRANELLI, CICCARDINI, BORDATO, COLOMBO VITTORINO ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

* * *